

Repertorio N. 10046

Raccolta N. 5658

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di luglio in Napoli alla via Miguel Cervantes de Saavedra nn. 78/86, alle ore dodici e trenta.

Innanzitutto a me Dott. LUDOVICO MARIA CAPUANO, Notaio residente in Napoli, con studio alla via Depretis n.ro 5, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, è presente il dott. Amedeo Manzo, nato a Napoli il 28 maggio 1960 in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della "FEDERAZIONE CAMPANA DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in Salerno, alla via De Crescenzo, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Salerno: 80052020635, domiciliato per la carica presso la sede sociale.

Detto comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, agendo nella predetta qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea della predetta società convocata per il giorno 9 luglio 2021 alle ore diciassette e trenta in Salerno alla via De Crescenzo, presso la sede della Federazione Campana delle Banche di Credito Cooperativo, alla quale io Notaio, debitamente richiesto, ho assistito, e che ha discusso e deliberato sul seguente ordine del giorno

1) Approvazione Progetto di Fusione per incorporazione della Federazione Campana delle Banche di Credito Cooperativo e la Federazione Calabrese delle Banche di Credito Cooperativo - Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio dò atto che, richiesto sono intervenuto alle ore diciassette e trenta del detto giorno nel ricordato luogo ove si era riunita l'assemblea, per assistere ai lavori della medesima che si sono svolti come segue:

ha assunto la presidenza dell'assemblea, a norma di statuto, il dott. Amedeo Manzo, nella detta qualità, la quale dopo aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti ed aver constatato

-che erano presenti n.ro nove soci iscritti nel libro soci su n.ro dieci soci, e precisamente:

BCC di Aquara, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Galardo Marco;

BCC Campania Centro Cassa Rurale ed Artigiana, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Catarozzo Camillo;

BCC di Capaccio - Paestum e Serino, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dr. Pingaro Rosario;

Banca 2021 - Credito Cooperativo del Cilento, Vallo di Diano e Lucano, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Lucibello Pasquale;

BCC di Buccino e dei Comuni Cilentani, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dr. Alfieri Lucio;

BCC di Flumeri in audio - video collegamento, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dott.ssa Di Paola Maria Rosaria;

BCC di Napoli, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Amedeo Manzo;

BCC di San Marco dei Cavoti e del Sannio - Calvi, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Luigi Zollo;

BCC Terra di Lavoro San Vincenzo Dè Paoli, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Ricciardi Roberto;

-che del Consiglio di Amministrazione erano presenti:

di persona:

dott. Amedeo Manzo - Presidente;

Alfieri Lucio, Pingaro Rosario, Catarozzo Camillo, Zollo Luigi, Lucibello Pasquale, Ricciardi Roberto e Galardo Marco - Consiglieri;

in audio-video collegamento:

Di Paola Maria Rosaria - Consigliere;

- che del Collegio Sindacale erano presenti:

Rutigliano Mariella - Presidente;

Fiocco Maria Anna e Soldovieri Raffaele - Sindaci Effettivi;

-che l'assemblea era stata convocata a norma di legge e di statuto

ha dichiarato

validamente costituita la presente assemblea e legittimata a discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Sull'argomento posto all'ordine del giorno ha preso la parola il Presidente il quale ha illustrato all'assemblea la convenienza di provvedere alla fusione mediante incorporazione della "**Federazione Calabrese delle Banche di Credito Cooperativo**" società cooperativa, con sede in Rende alla via C.da Cutura, Albo nazionale delle società cooperative matricola A129597 categoria altre cooperative, C.F. e numero Registro Imprese di Cosenza 80001890781 nella FEDERAZIONE CAMPANA DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO SOCIETA'COOPERATIVA.

All'uopo il presidente ha illustrato il contenuto del progetto di fusione per incorporazione della Federazione Calabrese delle Banche di Credito Cooperativo nella FEDERAZIONE CAMPANA DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO SOCIETA'COOPERATIVA redatto dagli organi amministrativi delle società stesse.

Detto progetto si allega al presente verbale sotto la lettera A.

Il Presidente ha fatto presente che il detto progetto verrà depositato nel Registro delle Imprese contestualmente al deposito della presente delibera e, pertanto, la sua iscrizione prima dell'iscrizione della delibera di fusione sarà condizione sospensiva dell'efficacia della delibera stessa.

A questo punto, il Presidente ha illustrato all'assemblea brevemente il contenuto del progetto di fusione contenente le indicazioni previste dall'art. 2501 ter c.c..

Indi il presidente ha dato atto che:

-il progetto di fusione contenente le indicazioni richieste dall'art. 2501 ter c.c. prevede che le operazioni della Federazione Calabrese delle Banche di Credito Cooperativo, agli effetti fiscali e contabili, siano imputate al bilancio della FEDERAZIONE CAMPANA DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO SOCIETA'COOPERATIVA a far data dall' 1 luglio 2021;

- che i soci di entrambe le società hanno rinunciato all'unanimità alla redazione della situazione patrimoniale di cui all'art. 2501 quater c.c., della relazione di cui all'art. 2501 quinquies c.c. e della relazione sulla congruità del rapporto di cambio di cui all'art. 2501 sexies c.c. nonché ai termini di cui all'art. 2501 ter c.c. ultimo comma;

-che ai soci della Federazione Calabrese delle Banche di Credito Cooperativo verranno attribuite azioni della FEDERAZIONE CAMPANA DELLE

BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO SOCIETA'COOPERATIVA in ragione di un'azione per ciascuna azione posseduta nella Federazione Calabrese delle Banche di Credito Cooperativo;

-che per effetto della fusione e a far data dall'efficacia della stessa lo statuto della FEDERAZIONE CAMPANA DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO SOCIETA'COOPERATIVA verrà modificato in particolare prevedendo la modifica della denominazione in "Federazione Banche di Comunità Credito Cooperativo Campania e Calabria Società Cooperativa" l'istituzione di una sede secondaria in Rende presso l'attuale sede della Federazione Calabrese delle Banche di Credito Cooperativo, la modifica della durata dell'esercizio sociale che si chiuderà il 31 dicembre di ogni anno a far data dall'esercizio in corso e, per il solo anno solare 2021, l'esercizio sociale della Società avrà decorrenza 1° marzo 2021 con chiusura dell'esercizio sociale al 31 dicembre 2021.

Il Presidente quindi ha invitato l'Assemblea a deliberare su quanto da lui proposto.

A questo punto il presidente ha accertato che l'assemblea, preso atto della convenienza operativa e gestionale della fusione, all'unanimità e con voto manifestato per appello nominale

ha deliberato

- di approvare (sotto la condizione sospensiva che il progetto di fusione venga iscritto prima dell'iscrizione della delibera) il progetto di fusione per incorporazione della Federazione Calabrese delle Banche di Credito Cooperativo nella FEDERAZIONE CAMPANA DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO SOCIETA'COOPERATIVA con le modalità proposte dal Presidente;

-di approvare il nuovo testo dello statuto sociale a far data dall'efficacia dell'atto di fusione, con la modifica della denominazione in "Federazione Banche di Comunità Credito Cooperativo Campania e Calabria Società Cooperativa" l'istituzione di una sede secondaria in Rende presso l'attuale sede della Federazione Calabrese delle Banche di Credito Cooperativo e la modifica della durata dell'esercizio sociale che si chiuderà il 31 dicembre di ogni anno a far data dall'esercizio in corso e, per il solo anno solare 2021, l'esercizio sociale della Società avrà decorrenza 1° marzo 2021 con chiusura dell'esercizio sociale al 31 dicembre 2021.

Il testo dello statuto sociale che andrà in vigore a seguito della fusione si allega al presente verbale sotto la lettera "B";

- di stabilire che la fusione produrrà tutti i suoi effetti giuridici dall'ultima iscrizione dell'atto di fusione nel competente Registro delle Imprese, mentre, agli effetti contabili e fiscali, le operazioni della Federazione Calabrese delle Banche di Credito Cooperativo saranno imputate al bilancio della FEDERAZIONE CAMPANA DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO SOCIETA'COOPERATIVA a far data dall'1 luglio 2021;

- di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Amedeo Manzo per dare esecuzione alle sopra prese deliberazioni con autorizzazione a stabilire le modalità relative e di compiere tutto quanto occorra al perfezionamento della fusione, quando essa sia divenuta eseguibile e così stipulare ogni atto relativo, prestare ogni opportuno consenso anche ai fini delle esecuzioni di formalità nei pubblici registri immobiliari e nel PRA ed in particolare intervenire nell'atto di fusione,

nonchè a nominare eventualmente un procuratore speciale per la stipula dell'atto di fusione.

Il Presidente mi dispensa dalla lettura degli allegati avendone preso visione in precedenza.

Non essendovi altro da deliberare e non avendo nessuno chiesto la parola, il Presidente ha dichiarato sciolta la presente assemblea alle ore diciotto.

Del che il presente verbale

Di

quest'atto scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, io Notaio ho dato lettura al Presidente che lo approva, lo dichiara conforme alla sua volontà e meco lo sottoscrive alle ore dodici e quarantacinque.

L'atto consta di due fogli dei quali pagine scritte sette.

Amedeo Manzo

Notaio Ludovico Maria Capuano - sigillo

PROGETTO DI FUSIONE REDATTO AI SENSI DELL'ART. 2501-TER C.C.

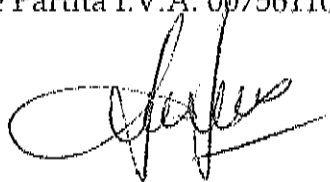
Progetto di fusione per incorporazione della FEDERAZIONE CALABRESE DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO, soc. coop. (di seguito anche Incorporanda), nella FEDERAZIONE CAMPANA DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO, soc. coop. (di seguito anche Incorporante).

La Federazione Campana delle Banche di Credito Cooperativo, soc. coop., e la Federazione Calabrese delle Banche di Credito Cooperativo soc. coop. a conclusione delle trattative e in conformità alle intese raggiunte hanno concordemente deliberato, rispettivamente con decisioni dei relativi Consigli di amministrazione in data 07.05.2021 (Federazione Campana) e in data 01.04.2021 (Federazione Calabrese), la formulazione del seguente progetto di fusione ex art. 2501-ter cod. civ., e ciò dopo essersi date atto che:

- a) l'operazione trova ragione e giustificazione nell'esigenza di accrescere la capacità delle due Federazioni di dare attuazione al rivisitato scopo sociale modificatosi a seguito dell'attuazione della riforma del Credito Cooperativo di cui alle Leggi 8 aprile 2016, n. 49, 21 settembre 2018, n. 108 e 17 dicembre 2018, n. 136, oltre che all'emanazione delle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia, attuative della Riforma del Credito Cooperativo;
- b) dovendosi escludere, per quanto precisato più oltre, qualsiasi modificazione, a causa della fusione, dell'oggetto sociale della Società incorporante, non ricorrono i presupposti per l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del Codice civile;
- c) nessuna delle Società partecipanti alla fusione ha emesso obbligazioni convertibili in azioni;
- d) la fusione, pur costituendo un'operazione di concentrazione, non deve essere comunicata all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, intervenendo tra imprese che hanno un fatturato significativamente inferiore ai limiti previsti dall'art. 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
- e) l'operazione di fusione sarà effettuata nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice civile, della normativa fiscale e di ogni altra vigente disciplina applicabile.

1.- SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE E MOTIVI DELL'OPERAZIONE-DENOMINAZIONE E SEDE**Società incorporante:**

Federazione Campana delle Banche di Credito Cooperativo, società cooperativa, con sede in Salerno, via G. S. De Crescenzo, iscritta al Registro delle Imprese di Salerno, al n. . R.E.A. n. 170013 - Albo nazionale delle società cooperative matricola A106219 - categoria Altre Cooperative, C. F. 80052020635 e Partita I.V.A. 00756110656



Società Incorporanda:

La Federazione Calabrese delle Banche di Credito Cooperativo società cooperativa, con sede in Rende alla via C.da Cutura - 87036 - Rende , iscritta al Registro delle Imprese di Cosenza , al n. 1738 R.E.A. - Albo nazionale delle società cooperative matricola A129597 categoria altre cooperative, C.F. Partita I.V.A. 00859870784

Ad incorporazione avvenuta la società incorporante modificherà la propria denominazione in "Federazione Banche di Comunità Credito Cooperativo Campania e Calabria" Società Cooperativa, mantenendo la sede in Salerno, via G. S. De Crescenzo e istituendo sede secondaria in Rende alla C/da Cutura.

Le due società sono parte integrante del Sistema del Credito Cooperativo e fanno riferimento entrambe alla Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo (FEDERCASSE), in quanto socie della stessa FEDERCASSE.

La continua evoluzione dell'industria bancaria ha, nel corso, del tempo inciso anche sulla struttura del Sistema del Credito Cooperativo, richiedendo sempre più una razionalizzazione delle diverse strutture industriali e associative dello stesso Sistema.

Le Federazioni locali, cui le società partecipanti alla fusione appartengono, hanno indirizzato la loro azione verso servizi consortili prevalentemente a supporto dell'attività Bancaria. Le operazioni di concentrazione delle BCC hanno posto nel tempo riflessioni sul ricercare ambiti di collaborazione tra le Federazioni. La recente riforma del Credito Cooperativo di cui al D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito in Legge 8 aprile 2016, n. 49, con la costituzione delle Capogruppo Bancarie Cooperativo e successivamente anche di un "Sistema di Protezione Istituzionale" (IPS) per le Casse Raiffeisen, ha ulteriormente inciso e prodotto una trasformazione del "Sistema", pur lasciando integra la natura delle BCC quali Banche di territorio espressione delle comunità che abitano i medesimi territori.

Sotto il profilo della struttura del Sistema la legge ha attratto nell'ambito delle "Capogruppo" alcune attività, di cui si è fatto cenno, svolte dalle Federazioni Locali. Quest'ultime, di cui le società partecipanti all'operazione prospettata appartengono, hanno visto sensibilmente ridotti propri servizi. La nuova situazione ha portato a una parziale riconfigurazione e la necessità di individuare nuove forme di collaborazione e razionalizzazione, al fine di realizzare l'oggetto sociale di recente ridefinito, d'intesa e in coordinamento con la Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo. Tale struttura richiede una finalizzazione dell'azione delle Federazioni locali nella maggiore e più pregnante azione di tutela d'interessi delle proprie Associate e di sviluppo di attività di promozione della cooperazione di credito e di attività nei confronti dei soci.

Tale assunto è ancor più pregnante se valutato nell'attuale situazione, che vede una contrazione del numero delle BCC e della necessità di razionalizzare ed efficientare le risorse umane, economiche e tecnologiche di cui dispongono le singole Federazioni. Tale necessità, inoltre, è evidente anche dalla riduzione dei ricavi a motivo della riforma e di quanto innanzi illustrato, dalla riduzione delle risorse umane di cui oggi dispongono le Federazioni.

2-ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA' INCORPORANTE CON RELATIVE MODIFICAZIONI.

La Federazione incorporante modificherà il proprio statuto, come risultante da All. "A" più avanti citato, al fine di renderlo coerente con la sopravvenuta riforma del Credito Cooperativo. Le modifiche sono state concordate d'intesa tra Incorporante e Incorporata, e proposte - come previsto dall'art. 26 dello statuto vigente - alla Federazione Italiana delle Banche di Credito - Cr che ha fornito il previsto parere favorevole. Le modifiche riguardano in prevalenza attività svolte dalla Federazione Campana attualmente nell'ambito delle competenze attribuite dalla Legge alle Capogruppo dei due Gruppi Bancari Cooperativi costituitisi. Inoltre, nella nuova formulazione lo statuto prevede:

- di stabilire che l'esercizio sociale decorre dal primo gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno;
- di ampliare l'ambito di competenza territoriali, i legami associativi e i legami istituzionali, al fine di rendere coerente lo statuto alle modifiche di legge che hanno interessato le Banche di Credito Cooperativo e al tempo stesso ampliare l'ambito di operatività alla regione Calabria per effetto della fusione.

In dettaglio si indicano gli articoli che afferiscono la competenza territoriale e l'oggetto sociale:

ART. 3 - Competenza Territoriale - Legami associativi - Legami istituzionali

La Società costituisce l'organismo associativo territoriale di secondo grado delle Banche di Credito Cooperativo aventi sede legale nelle Regioni della Campania e della Calabria, e di quelle che ne fanno richiesta, aventi sede legale in regioni limitrofe, previo accordo tra le Federazioni territoriali interessate e il parere favorevole della Federazione nazionale di categoria, che si esprime anche su eventuali divergenze tra Federazioni territoriali sulla base di criteri di equilibrio e pragmatismo, nonché con votazione a maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti.

In tale qualità, essa aderisce alla Federazione nazionale di categoria e, per il tramite di questa, alla Confederazione Cooperative Italiane alla quale questa, a sua volta, aderisce; sempre per il tramite della Federazione Nazionale, potrà inoltre aderire ad altri enti a carattere nazionale, europeo e internazionale che perseguano lo sviluppo delle Banche di Credito Cooperativo e della cooperazione in genere.

Nello svolgimento della propria attività la Società opera in base a criteri di sussidiarietà nei confronti sia delle Banche di Credito Cooperativo associate, sia di altre Federazioni locali sia della Federazione Nazionale di categoria alla quale la Società aderisce.

Le notizie ed i dati rilevanti non di pubblico dominio pertinenti alle banche associate acquisiti dalla Società sono coperti da obbligo di riservatezza e segreto professionale. La Società adotta adeguati presidi organizzativi volti ad impedire



che le notizie e i dati rilevanti non di pubblico dominio relativi ad una banca associata, acquisiti nello svolgimento delle anzidette attività, possano essere comunicati o risultare comunque acquisiti alle altre banche associate, per prevenire effetti restrittivi della concorrenza.

I rappresentanti della Società e i soggetti operanti per la medesima si impegnano ad operare nel rispetto di un codice etico.

ART. 5 - Oggetto sociale

La Società, per il conseguimento dei propri scopi, svolge in proprio o anche attraverso società o enti partecipati:

- a) attività istituzionali e di rappresentanza di interessi delle Banche di Credito Cooperativo associate, anche attraverso la promozione di posizioni e istanze comuni e condivise in tutte le sedi opportune, sia all'interno sia all'esterno della categoria;
- b) attività di assistenza, consulenza e formazione;
- c) attività di promozione e diffusione della cultura e della identità bancaria mutualistica del Credito Cooperativo in ambito territoriale;
- d) attività promozionali e di coordinamento riferite alle società di mutuo soccorso, eventualmente promosse a vario titolo dalle BCC associate;
- e) funzione di articolazione territoriale dei Fondi di Garanzia del Credito Cooperativo in base alle normative vigenti;
- f) attività di monitoraggio dell'economia e del mercato bancario locale;
- g) l'attività di revisione cooperativa, ai sensi della normativa applicabile, nei confronti delle BCC associate.

Nello svolgimento delle attività di cui alle lettere da a) a f), la Società collabora con la Capogruppo alla quale la banca associata è affiliata.

La Società può inoltre attuare tutte le iniziative, compresa l'assunzione di partecipazioni in altre società ed Enti, utili per il raggiungimento dello scopo sociale.

La Società può svolgere la propria attività anche nei confronti dei terzi, purché in misura non prevalente, ad esclusione delle attività istituzionali e di rappresentanza e di promozione e revisione, quali quelle di cui alle lettere a), c), e), g), del presente articolo che devono essere svolte esclusivamente nei confronti dei soci.

Le altre attività possono essere rese anche a soggetti non soci.

La Società, nel definire la propria struttura, adotta un assetto organizzativo idoneo ad assicurarne la conformità alle disposizioni normative applicabili.

ART. 6 – Ambiti di attività e di rappresentanza

Nell'espletamento del suo ruolo istituzionale, la Società svolge, in ogni sede, per le banche associate le seguenti attività: istituzionali e di rappresentanza, di promozione, di assistenza, consulenza e formazione, nonché attività di revisione cooperativa ai sensi della normativa vigente.

In merito alle attività di rappresentanza, la Società provvede a:

- promuovere e stipulare accordi o convenzioni con Enti pubblici e privati di qualunque natura;
- tutelare gli interessi sindacali delle banche associate, tenendo conto del ruolo delle Capogruppo, anche in occasione della stipula di contratti integrativi di lavoro o accordi economici nonché delle vertenze individuali e collettive;
- tutelare e assistere le banche associate e rappresentarne gli interessi nei rapporti con Enti e Uffici pubblici, nonché con organismi di rappresentanza territoriale;
- associare le banche socie in Enti e organizzazioni aventi scopi complementari o affini alle stesse.



Nell'assolvimento del medesimo ruolo istituzionale, la Società:

- a) può fornire supporto alle banche associate nel processo di predisposizione dei piani strategici ed operativi nel quadro degli indirizzi impartiti e delle metodologie definite dalle relative Capogruppo;
- b) può fornire supporto in preparazione delle assemblee territoriali connesse al processo di consultazione delle BCC aderenti ai Gruppi bancari cooperativi ai sensi della normativa vigente;
- c) può coadiuvare le banche associate negli adempimenti necessari e nelle attività di garanzia dei Fondi di Garanzia del Credito Cooperativo.

La funzione di rappresentanza di cui sopra ha valore legale perché si intende conferita dalle banche associate, ad ogni effetto, con l'atto di ammissione a socio.

L'attività di promozione si esplica mediante:

- attività di promozione delle specificità identitarie del Credito Cooperativo in ambito territoriale;
- attività promozionali e di coordinamento riferite alle società di mutuo soccorso eventualmente promosse a vario titolo dalle BCC associate;
- la diffusione della cultura cooperativa e mutualistica, in particolare nel settore del credito, dell'educazione finanziaria e del welfare di comunità; nonché della cultura della sostenibilità ambientale e sociale dei territori e delle comunità;
- l'organizzazione di manifestazioni e convegni;
- la raccolta, la pubblicazione e la divulgazione di dati e notizie relative al Credito Cooperativo in ambito territoriale;
- il supporto alle iniziative di costituzione di nuove Banche di Credito Cooperativo, secondo quanto previsto dal precedente art. 2.

La società svolge l'attività di revisione cooperativa per l'accertamento dei requisiti inerenti la natura mutualistica, ai sensi della normativa vigente, nei confronti delle BCC associate, in base ad un'apposita convenzione con la Federazione nazionale di categoria.

La società svolge le attività di assistenza, consulenza e formazione imprenditoriale cooperativa e tecnico-identitaria, nonché mutualistica, con particolare riferimento alle specificità del credito cooperativo. Gli stessi servizi possono essere erogati anche a favore di soggetti terzi.

Art. 7 (Altre attività)

La società può svolgere altre attività di supporto alle banche associate e volte a migliorare e incrementare i servizi erogati nel rispetto delle normative vigenti.

Al fine di promuovere e diffondere i principi e i valori della cooperazione di credito, la Società favorisce, valorizza e sostiene la partecipazione attiva dei giovani soci delle banche associate.

Il testo del nuovo statuto che sarà adottato, comparato con quello vigente, è allegato al presente progetto di fusione per incorporazione come allegato "A" e ne diviene parte integrante e sostanziale (Cfr. successivo punto 3 del presente progetto di fusione).

3. - RAPPORTO DI CAMBIO DELLE AZIONI ED EVENTUALE CONGUAGLIO IN DENARO

Si precisa che la compagine sociale della Federazione Calabrese delle Banche di Credito Cooperativo, come anche quella della Federazione Campana delle Banche di Credito Cooperativo è formata dalle Banche di credito Cooperativo con sede legale rispettivamente nella regione Calabria e della regione Campania, come risulta dall'allegato prospetto, che è comprensivo dell'indicazione del Capitale sottoscritto e versato da ogni singolo socio.

Il capitale sociale della Incorporante è rappresentato da azioni del valore di euro 500 (cinquecento), mentre quelle della Incorporanda le azioni sono del valore di euro 51,64 (cinquantunovirgolasessantaquattro).

Le società partecipanti alla fusione sono entrambe società cooperative a mutualità prevalente con scopo consortile e sono disciplinate anche dagli artt. 2511 e seguenti del Codice Civile, iscritte nell'Albo nazionale delle società cooperative a norma dell'art. 2512 c.c., con previsione nei propri statuti dei requisiti mutualistici delle cooperative a mutualità prevalente di cui all'art. 2514 c.c. Entrambe le società hanno ricevuto regolare attestazione da Confcooperative nel pieno rispetto della normativa in materia di mutualità. Per tale motivo il rapporto di cambio viene fissato "alla pari", ossia ciascun socio dell'incorporata Federazione Calabrese delle Banche di Credito Cooperativo, riceverà a fronte dell'annullamento della propria azione, un'azione rappresentativa del capitale sociale dell'incorporante Federazione Campana delle Banche di Credito Cooperativo per un valore nominale pari a quello dell'azione annullata.

4) MODALITA' DI ASSEGNAZIONI DELLE AZIONI DELLA SOCIETA' INCORPORANTE

In virtù di quanto esposto ciascun socio dell'Incorporanda riceverà, a fronte dell'annullamento delle proprie azioni del valore di euro 51,64 (cinquantunovirgolasessantaquattro), più azioni del valore di euro 500 (cinquecento) dell'Incorporante. Inoltre, le BCC socie della Federazione Calabrese delle Banche di Credito Cooperativo verseranno le somme necessarie per arrotondare all'unità le azioni che riceveranno al fine di evitare resti. Il tutto come da prospetto che si allega sotto la lettera "B"

La società incorporante provvederà a registrare l'aumento di capitale derivante dall'operazione

5.- DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE E DELL'IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANDA AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

5.1. - Effetti giuridici

Ai sensi del secondo comma dell'art. 2504-bis c.c., ultima parte, la decorrenza degli effetti giuridici della fusione nei confronti dei terzi è fissata con decorrenza al giorno 1° luglio 2021

La Società incorporante assumerà tutti i diritti e gli obblighi dell'Incorporanda, subentrando nell'esercizio dell'attività aziendale di quest'ultima, il cui personale dipendente passerà alle dipendenze dell'incorporante. Per effetto della fusione verranno a cessare gli incarichi di responsabilità degli uffici del predetto personale, così come cesseranno le cariche dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale dell'incorporata.

5.2. - Effetti contabili e fiscali

La fusione non produce effetti ai fini delle imposte sui redditi delle società partecipanti ai sensi dell'art. 172 del TUIR.

Ai fini contabili e delle imposte sui redditi, gli effetti della fusione decorrono dal 1° luglio 2021.

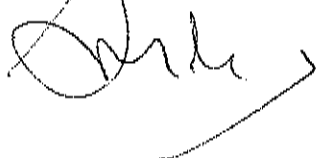
Si precisa che nell'ultimo bilancio della Incorporanda non si rilevano riserve in sospensione d'imposta di cui si ravvisa l'obbligo della relativa ricostituzione nel bilancio dell'Incorporante, così come previsto dal comma 5 del citato art. 172 del TUIR

I passaggi di beni eseguiti in dipendenza della fusione non rilevano ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi del comma 3, lett. f) dell'articolo 2 del D.P.R. 633/72".

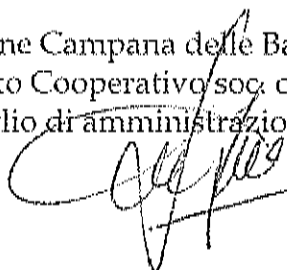
6.- ASSENZA DI PARTICOLARI VANTAGGI PER SOCI E AMMINISTRATORI

Con riferimento ai punti 7) e 8) del primo comma dell'art. 2501-ter cod. civ., si precisa che, non esistendo particolari categorie di soci, resta escluso qualsiasi trattamento differenziato da riservarsi a questi ultimi né vengono previsti particolari vantaggi a favore degli amministratori delle Società partecipanti alla fusione.

Federazione Calabrese delle Banche
di Credito Cooperativo soc. coop
p. il Consiglio di amministrazione



Federazione Campana delle Banche
di Credito Cooperativo soc. coop
p. il Consiglio di amministrazione



TITOLO I

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE

– SEDE – SCOPO SOCIALE – DURATA



ART. 1 – Denominazione e sede

È costituita una cooperativa con funzioni consortili denominata "Federazione Banche di Comunità Credito Cooperativo Campania e Calabria, società cooperativa.

La Società ha sede legale nel comune di Salerno e la sede distaccata nel comune di Rende e potrà istituire uffici periferici.

ART. 2 - Principi ispiratori e scopo sociale

La Società ispira la propria attività ai principi della mutualità e della solidarietà propri della tradizione del Credito Cooperativo e opera senza fini di speculazione privata.

Essa, al fine di valorizzare il ruolo delle Banche di Credito Cooperativo associate, opera per favorirne lo sviluppo, promuove coerenti relazioni fra le stesse e ne supporta l'agire nell'interesse dei loro soci, dei loro clienti e delle comunità di riferimento.

La Società – in ossequio agli articoli 2602, 2615-ter e 2620 del codice civile nonché all'art. 27 del D.lg.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modifiche ed integrazioni – promuove:

1. il consolidamento del rapporto che le Banche di Credito Cooperativo socie intrattengono con le comunità locali di cui sono espressione, nonché, esemplificativamente, con amministrazioni e istituzioni pubbliche, enti, organismi e associazioni/organizzazioni di categoria;
2. lo sviluppo delle Banche di Credito Cooperativo associate mediante l'esercizio di attività di interesse comune, di rappresentanza, assistenza, consulenza ed erogazione di servizi e la formazione continua dei componenti dei loro organi sociali, dirigenza, altri collaboratori e basi sociali;
3. la costituzione di Banche di Credito Cooperativo tenendo conto di quanto previsto dalle Disposizioni di vigilanza e del ruolo attribuito alle Capogruppo;
4. la coerenza sostanziale e la costante qualificazione della natura di cooperativa a mutualità prevalente delle BCC/CR associate;
5. la diffusione dell'educazione finanziaria, nonché della cultura e della sostenibilità ambientale e sociale dei territori e delle comunità di insediamento delle associate.

La Società opera anche quale articolazione territoriale dei Fondi di Garanzia del Credito Cooperativo, in base alle discipline ad essi applicabili.

ART. 3 - Competenza Territoriale - Legami associativi – Legami istituzionali

La Società costituisce l'organismo associativo territoriale di secondo grado delle Banche di Credito Cooperativo aventi sede legale nelle Regioni della Campania e Calabria, e di quelle che ne fanno richiesta, aventi sede legale in regioni limitrofe, previo accordo tra le Federazioni territoriali interessate e il parere favorevole della Federazione nazionale di categoria, che si esprime anche su eventuali divergenze tra

A handwritten signature in black ink, located at the bottom of the page.

Federazioni territoriali sulla base di criteri di equilibrio e pragmatismo, nonché con votazione a maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti.

In tale qualità, essa aderisce alla Federazione nazionale di categoria e, per il tramite di questa, alla Confederazione Cooperative Italiane alla quale questa, a sua volta, aderisce; sempre per il tramite della Federazione Nazionale, potrà inoltre aderire ad altri enti a carattere nazionale, europeo e internazionale che perseguano lo sviluppo delle Banche di Credito Cooperativo e della cooperazione in genere.

Nello svolgimento della propria attività la Società opera in base a criteri di sussidiarietà nei confronti sia delle Banche di Credito Cooperativo associate, sia di altre Federazioni locali sia della Federazione Nazionale di categoria alla quale la Società aderisce.

Le notizie ed i dati rilevanti non di pubblico dominio pertinenti alle banche associate acquisiti dalla Società sono coperti da obbligo di riservatezza e segreto professionale. La Società adotta adeguati presidi organizzativi volti ad impedire che le notizie e i dati rilevanti non di pubblico dominio relativi ad una banca associata, acquisiti nello svolgimento delle anzidette attività, possano essere comunicati o risultare comunque acquisiti alle altre banche associate, per prevenire effetti restrittivi della concorrenza.

I rappresentanti della Società e i soggetti operanti per la medesima si impegnano ad operare nel rispetto di un codice etico.

ART. 4 – Durata

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, una o più volte, con delibera dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE – OPERATIVITÀ

ART. 5 - Oggetto sociale

La Società, per il conseguimento dei propri scopi, svolge in proprio o anche attraverso società o enti partecipati:

- a) attività istituzionali e di rappresentanza di interessi delle Banche di Credito Cooperativo associate, anche attraverso la promozione di posizioni e istanze comuni e condivise in tutte le sedi opportune, sia all'interno sia all'esterno della categoria;
- b) attività di assistenza, consulenza e formazione;
- c) attività di promozione e diffusione della cultura e della identità bancaria mutualistica del Credito Cooperativo in ambito territoriale;
- d) attività promozionali e di coordinamento riferite alle Associazioni mutualistiche, eventualmente promosse a vario titolo dalle BCC associate;
- e) funzione di articolazione territoriale dei Fondi di Garanzia del Credito Cooperativo in base alle normative vigenti;
- f) attività di monitoraggio dell'economia e del mercato bancario locale;
- g) l'attività di revisione cooperativa, ai sensi della normativa applicabile, nei confronti delle BCC associate.

Nello svolgimento delle attività di cui alle lettere da a) a f), la Società collabora con la Capogruppo alla quale la banca associata è affiliata.

La Società può inoltre attuare tutte le iniziative, compresa l'assunzione di partecipazioni in altre società ed Enti, utili per il raggiungimento dello scopo sociale.

La Società può svolgere la propria attività anche nei confronti dei terzi, purché in misura non prevalente, ad esclusione delle attività istituzionali e di rappresentanza e di promozione, quali quelle di cui alle lettere a), e) e) del presente articolo che devono essere svolte esclusivamente nei confronti dei soci.

Le altre attività possono essere rese anche a soggetti non soci."

La Società, nel definire la propria struttura, adotta un assetto organizzativo idoneo ad assicurarne la conformità alle disposizioni normative applicabili.

ART. 6–Ambiti di attività e di rappresentanza

Nell'espletamento del suo ruolo istituzionale, la Società svolge, in ogni sede, per le banche associate le seguenti attività: istituzionali e di rappresentanza, di promozione, di assistenza, consulenza e formazione, nonché attività di revisione cooperativa ai sensi della normativa vigente.

In merito alle attività di rappresentanza, la Società provvede a:

- promuovere e stipulare accordi o convenzioni con Enti pubblici e privati di qualunque natura;
- tutelare gli interessi sindacali delle banche associate, tenendo conto del ruolo delle Capogruppo, anche in occasione della stipula di contratti integrativi di lavoro o accordi economici nonché delle vertenze individuali e collettive;
- tutelare e assistere le banche associate e rappresentarne gli interessi nei rapporti con Enti e Uffici pubblici, nonché con organismi di rappresentanza territoriale;
- associare le banche socie in Enti e organizzazioni aventi scopi complementari o affini alle stesse.

Nell'assolvimento del medesimo ruolo istituzionale, la Società:

- a) può fornire supporto alle banche associate nel processo di predisposizione dei piani strategici ed operativi nel quadro degli indirizzi impartiti e delle metodologie definite dalle relative Capogruppo;
- b) può fornire supporto in preparazione delle assemblee territoriali connesse al processo di consultazione delle BCC aderenti ai Gruppi bancari cooperativi ai sensi della normativa vigente;
- c) può coadiuvare le banche associate negli adempimenti necessari e nelle attività di garanzia dei Fondi di Garanzia del Credito Cooperativo.

La funzione di rappresentanza di cui sopra ha valore legale perché si intende conferita dalle banche associate, ad ogni effetto, con l'atto di ammissione a socio.

L'attività di promozione si esplica mediante:

- attività di promozione delle specificità identitarie del Credito Cooperativo in ambito territoriale;
- attività promozionali e di coordinamento riferite alle Associazioni Mutualistiche eventualmente promosse a vario titolo dalle BCC associate;
- la diffusione della cultura cooperativa e mutualistica, in particolare nel settore del credito, dell'educazione finanziaria e del welfare di comunità; nonché della cultura della sostenibilità ambientale e sociale dei territori e delle comunità;
- l'organizzazione di manifestazioni e convegni;



- la raccolta, la pubblicazione e la divulgazione di dati e notizie relative al Credito Cooperativo in ambito territoriale;

- il supporto alle iniziative di costituzione di nuove Banche di Credito Cooperativo, secondo quanto previsto dal precedente art. 2.

La società svolge l'attività di revisione cooperativa per l'accertamento dei requisiti inerenti la natura mutualistica, ai sensi della normativa vigente, nei confronti delle BCC associate e in base ad un'apposita convenzione con la Federazione nazionale di categoria.

La società svolge le attività di assistenza, consulenza e formazione imprenditoriale cooperativa e tecnico-identitaria, nonché mutualistica, con particolare riferimento alle specificità del credito cooperativo. Gli stessi servizi possono essere erogati anche a favore di soggetti terzi.

ART.7 – Altre attività

La società può svolgere altre attività di supporto alle banche associate e volte a migliorare e incrementare i servizi erogati nel rispetto delle normative vigenti.

Al fine di promuovere e diffondere i principi e i valori della cooperazione di credito, la Società favorisce, valorizza e sostiene la partecipazione attiva dei giovani soci delle banche associate.

ART. 8 - Fondo di solidarietà regionale

La Società può istituire e gestire un fondo, avente finalità mutualistica, anche alimentato da utili delle banche socie, destinato a sopperire alle temporanee necessità finanziarie, economiche e patrimoniali delle banche stesse; il medesimo fondo può intervenire – in via sussidiaria e integrativa – anche per la partecipazione richiesta alle associate ad interventi effettuati dai Fondi di Garanzia istituiti tra Banche di Credito Cooperativo a favore di Banche di Credito Cooperativo aderenti alla Società.

Il fondo è disciplinato da un apposito regolamento approvato dall'assemblea.

TITOLO III

SOCI

ART. 9 – Ammissibilità a socio

Possono essere ammesse a socio le Banche di Credito Cooperativo aventi sede legale nelle Regioni della Campania e Calabria, e quelle che ne fanno richiesta, aventi sede legale in regioni limitrofe, previo accordo tra le Federazioni territoriali interessate, e il parere favorevole della Federazione nazionale di categoria che si esprime anche su eventuali divergenze tra Federazioni territoriali sulla base di criteri di equilibrio e pragmatismo, nonché con votazione a maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti.

Potranno altresì essere ammesse a socio Banche di Credito Cooperativo che a seguito del cambiamento della propria sede legale stabiliscano la stessa nella Regione Campania o Calabria, solo qualora esse soddisfino, con riferimento alla Regione medesima, almeno due dei tre criteri seguenti:

- abbiano nella Regione la residenza, sede o l'operatività della maggioranza dei propri soci, ai sensi delle disposizioni di vigilanza applicabili;
- abbiano nella Regione la maggioranza delle proprie succursali;
- realizzino con la clientela che ha residenza, sede o l'operatività nella Regione la quota prevalente dell'ammontare complessivo degli impieghi e della raccolta.

ART. 10 – Formalità per l'ammissione a socio

Per l'ammissione a socio, le Banche di Credito Cooperativo devono presentare al Consiglio di amministrazione domanda scritta, corredata di copia autentica della delibera del consiglio, contenente, oltre al numero delle azioni richieste in sottoscrizione, le informazioni e dichiarazioni dovute ai sensi del presente statuto o richieste dalla Società in via generale.

Il Consiglio di amministrazione delibera sulla richiesta di ammissione entro il termine di sessanta giorni dal suo ricevimento e dispone la comunicazione della deliberazione di ammissione alla Banca interessata, ovvero, entro lo stesso termine, deve comunicare, motivandolo, l'eventuale diniego alla richiesta.

In caso di accoglimento della richiesta di ammissione, il Consiglio di amministrazione, verificato il versamento integrale dell'importo delle azioni sottoscritte e del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori, provvede all'immediata annotazione della delibera di ammissione nel libro dei soci.

La qualità di socio si acquista a far data dalla annotazione predetta.

ART. 11 - Diritti dei soci

Le banche socie esercitano i diritti sociali e patrimoniali e:

1. intervengono in assemblea ed esercitano il diritto di voto, secondo quanto stabilito dall'articolo 22;
2. hanno diritto di avvalersi dell'attività istituzionale e di rappresentanza, di promozione, di assistenza, consulenza e formazione, e di revisione, nonché delle altre attività svolte dalla Società, nei modi e nei limiti fissati dallo statuto, dai regolamenti e dalle altre deliberazioni sociali.

L'esercizio dei diritti sociali spetta alle banche socie in regola con il versamento dei contributi consortili e non soggette a sanzioni che limitino l'esercizio dei diritti stessi.

ART. 12 – Doveri dei soci

Le banche socie, nello spirito della mutualità e nell'interesse del Credito Cooperativo, hanno il dovere di:

- a) osservare le disposizioni del presente statuto;
- b) uniformarsi alle deliberazioni assunte dagli organi della Società e di favorirne l'attuazione;
- c) utilizzare, in conformità alle proprie esigenze, i servizi offerti dalla Società; qualora una Banca di Credito Cooperativo socia intenda utilizzare i servizi di altra Federazione, o di società o enti da quest'ultima partecipati, dovrà ottenere il consenso preventivo della Società, consultata la Federazione Nazionale;
- d) di corrispondere i contributi consortili e versare i corrispettivi specifici per le attività e i servizi utilizzati;
- e) sottoporsi alle attività della Società effettuate ai sensi del precedente articolo 6, comma 3, lettera c) e di favorirne lo svolgimento, rimuovere senza ritardo le irregolarità riscontrate tenendo conto dei suggerimenti ricevuti;
- f) di fornire tutte le notizie ed i dati richiesti dalla Società ed aventi attinenza con le finalità della Società;
- g) di invitare la Società alle proprie assemblee;
- h) di non tenere comportamenti incompatibili con quelli ai quali si indirizza l'azione della Società.

ART. 13 – Sanzioni



Nei casi di inadempimento ai doveri del precedente articolo e degli obblighi di cui al presente statuto, il Consiglio di amministrazione può disporre, tenendo conto della gravità dell'inadempimento, l'irrogazione di una o più delle seguenti sanzioni:

- 1) richiamo scritto;
- 2) decadenza dei componenti espressi dalla banca sanzionata da eventuali incarichi tecnici ricoperti nell'ambito della Società;
- 3) non candidabilità da parte della Società degli esponenti della banca sanzionata ai fini dell'assunzione di cariche presso organismi del Credito Cooperativo, per tutto il periodo di persistenza delle cause che hanno dato luogo all'irrogazione della sanzione;
- 4) segnalazione della condotta sanzionata alla Capogruppo del Gruppo bancario Cooperativo di riferimento;
- 5) segnalazione, anche per il tramite della Federazione Nazionale, alle Autorità competenti;
- 6) richiesta alla Federazione Nazionale di:
 - inibizione a ricoprire incarichi di rappresentanza da parte degli esponenti aziendali della banca associata inadempiente;
 - sospensione dell'erogazione da parte della Federazione Nazionale stessa di servizi centrali, licenze e concessioni alla banca socia sanzionata.
- 7) esclusione dalla Società.

Le deliberazioni relative alle sanzioni di cui al comma precedente sono assunte con l'astensione degli eventuali rappresentanti della banca socia ed oggetto della deliberazione, i quali, dopo aver esposto le proprie considerazioni in merito, sono tenuti ad allontanarsi dalla seduta allo scopo di evitare qualsiasi forma di conflitto di interessi. Nella relativa verbalizzazione si avrà cura di far risultare esplicitamente l'osservanza delle condizioni sopraindicate.

Le deliberazioni relative alle sanzioni di cui ai numeri 5, 6 e 7 del presente articolo sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei voti dei componenti del Consiglio.

Le sanzioni irrogate sono portate a conoscenza dei soci della banca sanzionata da parte della Società alla prima successiva assemblea e di tale comunicazione va dato atto nel verbale dell'assemblea stessa, e sono comunicate ai Fondi di Garanzia della categoria.

ART. 14 – Cessazione della qualità di socio

Le banche socie cessano di far parte della Società in seguito a recesso, al proprio scioglimento oppure ad esclusione.

Il recesso è ammesso solo nei casi previsti dalla legge e dall'atto costitutivo o di trasferimento della sede legale cui consegue il venire meno del requisito dell'art. 3, primo comma. Esso è deliberato dalla assemblea della banca socia: a detta assemblea ha diritto di intervento e di parola un rappresentante della Federazione.

La relativa dichiarazione deve farsi per iscritto con lettera raccomandata diretta al Consiglio di amministrazione che dovrà esaminarla entro sessanta giorni dal ricevimento e comunicarne gli esiti al socio.

Il recesso produce effetto dal momento della comunicazione al socio del provvedimento di accoglimento della richiesta.

Nei casi di recesso diversi da quelli previsti dalla legge il recesso non può essere esercitato e la relativa richiesta non ha comunque effetto prima che il socio abbia adempiuto a tutte le sue obbligazioni verso la Società.

L'esclusione può avvenire, secondo le disposizioni del presente statuto, per la violazione di uno dei doveri posti a carico della banca associata. Essa viene deliberata dal Consiglio di amministrazione della Società con provvedimento motivato.

Il provvedimento di esclusione è comunicato alla banca associata con lettera raccomandata ed è immediatamente esecutivo; contro di esso, tuttavia, la banca socia può ricorrere nel termine di trenta giorni dalla comunicazione al Collegio dei probiviri, che decide in modo definitivo entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

Resta convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato. Contro l'esclusione la banca associata può proporre opposizione al tribunale.

La banca uscente ha l'obbligo di pagare i contributi consortili disposti per l'esercizio in corso ed ha diritto esclusivamente al rimborso del valore nominale delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in cui il rapporto si è sciolto. La Società deve provvedere al pagamento entro centottanta giorni dalla approvazione del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto si è sciolto.

In caso di fusione tra banche socie aderenti alla Società – ed anche in caso di fusione tra banche appartenenti a Federazioni diverse e cui consegua la perdita della qualità di socio della Società di una di esse - in considerazione degli investimenti effettuati e della programmazione compiuta dalla Società, la banca che risulta dalla fusione o quella incorporante può essere tenuta al pagamento di una somma corrispondente ai contributi dovuti alla Società per tre esercizi.

L'importo non potrà superare quello dei contributi pagati alla Società dalla banca non più ad essa associata negli ultimi tre esercizi precedenti.

TITOLO IV

– PATRIMONIO SOCIALE – AZIONI – CONTRIBUTI E CORRISPETTIVI –

ART. 15 – Patrimonio

Il patrimonio della Società è costituito:

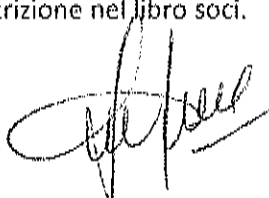
- a) dal capitale sociale;
- b) dalla riserva legale;
- c) dalla riserva da sovrapprezzo azioni;
- d) da ogni altra riserva o fondo senza specifica destinazione, comunque denominati.

ART. 16 – Capitale sociale

Il capitale sociale è variabile ed è costituito da azioni del valore nominale di 500 (cinquecento) euro ciascuna, che possono essere emesse, in linea di principio, illimitatamente.

ART. 17 – Azioni e sovrapprezzo

Le azioni sono nominative; la Società non emette i titoli azionari ai sensi dell'art. 2346, primo comma, cod. civ., per cui la qualità di socio risulta dall'iscrizione nel libro soci.



Ogni banca socia è tenuta alla sottoscrizione di almeno una azione. L'assemblea ordinaria dei soci potrà stabilire il maggior numero di azioni da sottoscrivere da parte delle banche socie; in tal caso queste, con le autorizzazioni di legge, ove richieste, saranno tenute ad uniformarsi entro dodici mesi alle decisioni dell'assemblea, ovvero entro ventiquattro mesi se abbiano avviato la propria operatività da meno di cinque anni, con facoltà del Consiglio di amministrazione di consentire, in presenza di situazioni particolari e con motivata deliberazione, un ampliamento di quest'ultimo termine sino al doppio.

L'assemblea determina in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori, ai sensi dell'art. 2528, secondo comma, del codice civile, l'importo che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione (sovrapprezzo).

Il sovrapprezzo è imputato all'apposita riserva che non potrà essere utilizzato per la rivalutazione delle azioni.

ART. 18 – Ristorni

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, può deliberare l'erogazione del ristorno ai soci, che potrà essere attribuito, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta di denaro;
- assegnazione gratuita di azioni;
- emissione di obbligazioni.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

ART. 19 – Contributi consortili

I costi di gestione della Società sono coperti dai contributi consortili ordinari versati dalle Banche associate.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Consiglio di amministrazione redige il bilancio preventivo; in tale occasione, esso determina l'ammontare dei contributi consortili in rapporto al complesso delle attività da svolgere e ne stabilisce la ripartizione fra le banche associate in base ai criteri stabiliti in apposito regolamento assembleare.

L'eventuale richiesta di sospensione o riduzione dei contributi consortili effettuata da una banca associata per gravi e fondati motivi, può essere accolta dal Consiglio di amministrazione della Società.

I contributi consortili devono essere corrisposti dalla Banca associata quando siano cessati i presupposti della loro sospensione o riduzione.

Il Consiglio di amministrazione, inoltre, può determinare presupposti, criteri e tipologia di attività e servizi per i quali le banche socie saranno chiamate a versare un contributo consortile integrativo in relazione all'effettiva fruizione degli stessi.

In ogni caso, i contributi consortili non potranno superare i costi imputabili alle prestazioni consortili.

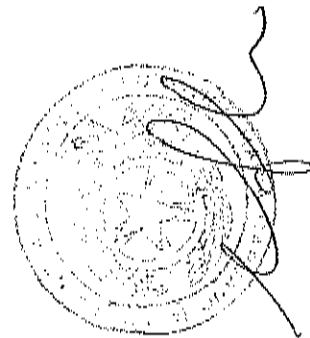
TITOLO V

- ORGANI SOCIALI -

ART. 20 – Organi sociali

Gli organi della Società, ai quali è demandato, secondo le rispettive competenze, l'esercizio delle funzioni sociali sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Comitato esecutivo, se nominato;
- d) il Collegio sindacale
- e) il Collegio dei probiviri.



TITOLO VI

- ASSEMBLEA DEI SOCI -

ART. 21 – Convocazione e costituzione dell'Assemblea

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie ai sensi di legge.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni obbligano i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di amministrazione mediante avviso di convocazione spedito alle banche socie per raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata almeno 10 (dieci) giorni prima di quello stabilito per l'adunanza che può essere tenuta in luogo diverso da quello in cui si trova la sede sociale purché in territorio italiano.

Il Consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, deve convocare senza indugio l'Assemblea quando, ricorrendo gravi motivi, ne è fatta richiesta dalla Federazione Nazionale di categoria.

Le assemblee ordinarie e straordinarie, in prima ed in seconda convocazione, sono validamente costituite secondo le regole previste dal codice civile e deliberano con le maggioranze stabilite dal medesimo codice.

ART. 22 – Intervento e rappresentanza in Assemblea

Possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Ciascuna banca socia interviene direttamente all'Assemblea, mediante il suo legale rappresentante ovvero mediante un delegato di questi, scelto fra gli amministratori.

La delega è rilasciata con lettera diretta al presidente dell'Assemblea da parte del legale rappresentante della banca socia.

Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Le votazioni in Assemblea hanno luogo in modo palese e normalmente per alzata di mano; per la nomina delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea, su proposta del presidente, deliberi, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, di procedere con voto palese.

All'Assemblea dovrà essere invitato il legale rappresentante della Federazione Nazionale di categoria, il quale potrà intervenire con facoltà di parola anche attraverso un proprio delegato.

Inoltre, all'Assemblea possono essere invitati ad assistere gli amministratori, i sindaci ed i direttori delle banche socie.

ART. 23 – Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria deve esser convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni ricorrendo le condizioni di cui all'art. 2364, secondo comma, del codice civile.

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio e le connesse relazioni degli amministratori, udita la relazione dei sindaci;
- nomina il Presidente e gli altri amministratori, i componenti del Collegio sindacale, del quale nomina il presidente, ed i componenti del Collegio dei probiviri;
- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- nomina il soggetto al quale è demandato l'esercizio della revisione legale dei conti;
- stabilisce il numero di azioni da sottoscrivere da parte delle banche socie ai sensi dell'art. 17, comma 2;
- approva i regolamenti che disciplinano i contributi consortili, l'attività di revisione di cui all'art. 6, comma 3, lettera c), nonché gli altri regolamenti attribuiti alla competenza dell'Assemblea.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie previste dalla legge.

Per le modifiche statutarie deve essere acquisito il preventivo parere favorevole della Federazione Nazionale di categoria.

ART. 24 – Presidenza dell'assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione; su proposta del presidente, l'Assemblea nomina un segretario e, quando ricorrono le elezioni delle cariche sociali, anche due scrutatori. La nomina del segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da un notaio.

Le deliberazioni devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 25 – Composizione del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio è composto dal Presidente, Presidente espressione di una delle Banche socie, e dai Presidenti delle altre Banche socie.

Possono essere consiglieri i vice presidenti delle stesse banche socie, previa designazione del Consiglio di Amministrazione di quest'ultime, da inviarsi alla Società prima dell'assemblea di rinnovo delle cariche sociali.

Non può essere eletto nel Consiglio e se nominato decade, il dipendente della Società o chi sia parente, coniuge o affine con altri amministratori o dipendenti della Società, fino al secondo grado incluso.

I componenti del Consiglio durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili; essi decadono quando cessano dalla carica di presidente o vice presidente delle banche socie o quando viene revocata la designazione di cui al secondo comma.

Il Consiglio provvede alla nomina di uno o più Vice presidenti designando, in quest'ultimo caso, anche il vicario.

ART. 26 – Convocazione del Consiglio

Il Consiglio di amministrazione è convocato, anche fuori dalla sede sociale, dal Presidente di norma una volta al trimestre ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda motivata dal Collegio sindacale, o da un terzo almeno dei componenti del Consiglio stesso, o dalla Federazione Nazionale di categoria.

La convocazione è fatta dal Presidente, o da chi ne fa le veci, con avviso da inviare per iscritto, anche mediante posta elettronica certificata, al domicilio di ciascun consigliere ed ai componenti del Collegio sindacale, almeno otto giorni prima, ed in caso di urgenza almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza. Con il consenso degli interessati, l'avviso di convocazione può essere inviato anche a mezzo telefax o per posta elettronica, all'indirizzo fatto preventivamente conoscere dai destinatari.

ART. 27 – Deliberazioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed è validamente costituito quando sono presenti più della metà degli amministratori in carica.

Le riunioni del Consiglio si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente che sarà affiancato da un segretario.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a votazione palese. Tuttavia, quando si tratti della nomina di persona può adottarsi la votazione segreta.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede; in quelle segrete, la parità di voto comporta la reiezione della proposta.

Alle riunioni del Consiglio può partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante della Federazione Nazionale di categoria.

Alle riunioni partecipa, con parere consultivo, il Direttore che assolve altresì, in via ordinaria, le funzioni di segretario, eventualmente coadiuvato, con il consenso del Consiglio, da altro dipendente.

I partecipanti sono tenuti all'obbligo di riservatezza e segreto su tutte le informazioni, sui contenuti delle discussioni e sulle deliberazioni consiliari nonché dei documenti esaminati nel corso delle riunioni.

ART. 28 – Poteri del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli riservati per legge o per statuto all'assemblea dei soci.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le deliberazioni concernenti:

- l'ammissione, l'esclusione ed il recesso dei soci;
- l'acquisto, la costruzione e l'alienazione di immobili;
- l'approvazione dei regolamenti, ad eccezione di quelli riservati alla competenza dell'Assemblea;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
- la nomina e le attribuzioni del Direttore e del/dei Vice - direttore/i.

Il Consiglio può deliberare le modificazioni dello statuto di adeguamento a disposizioni normative, ai sensi dell'art. 2365, secondo comma, del codice civile.

La Società non può stipulare contratti con gli amministratori o con loro parenti, coniugi o affini fino al secondo grado incluso, o con società alle quali gli stessi soggetti partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori, qualora detti contratti comportino un onere complessivo per la Società superiore a 100.000 euro su base annua. Il limite suddetto, in tutte le sue forme, si applica anche rispetto a colui che rivesta la carica di Direttore. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.

Il Consiglio, nel rispetto delle norme di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni al Comitato esecutivo, al Presidente ed ai singoli consiglieri, determinando i limiti delle deleghe. Il Consiglio di amministrazione può inoltre conferire a singoli consiglieri o a dipendenti della Società poteri per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al Consiglio di amministrazione nella sua prima riunione.

ART. 29 – Compenso ai consiglieri di amministrazione

I consiglieri hanno diritto, oltre al compenso determinato dall'assemblea, al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato.

La remunerazione dei consiglieri investiti di particolari cariche statutariamente previste è determinata dal Consiglio di amministrazione, sentito il Collegio sindacale.

ART. 30 – Presidente del Consiglio di amministrazione

Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del governo societario, sovrintende all'andamento della Società e presiede l'Assemblea dei soci, il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo; provvede altresì affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite ai componenti del Consiglio.

Al Presidente del Consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio, nonché l'uso della firma sociale.

In caso di necessità ed urgenza, il Presidente delibera sulle materie di competenza del Consiglio o del Comitato esecutivo. Le deliberazioni, in tal modo adottate, devono essere portate a conoscenza del Consiglio o del Comitato esecutivo alla prima riunione utile.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente, e in caso di più Vicepresidenti, da quello vicario; in caso di assenza o impedimento anche di questi, le funzioni sono svolte dal consigliere designato dal Consiglio.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo.

TITOLO VIII

- COMITATO ESECUTIVO -

ART. 31 – Composizione e funzionamento del Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente, quale membro di diritto, e da quattro a sei componenti del Consiglio di amministrazione nominati dallo stesso Consiglio.

Le riunioni sono convocate secondo le modalità di cui all'art. 26, secondo comma, e sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le riunioni del Comitato esecutivo si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente che sarà affiancato da un segretario.

Il Comitato esecutivo delibera sulle materie ad esso delegate dal Consiglio; tuttavia, in caso di necessità ed urgenza, il Comitato delibera su qualsiasi argomento di competenza del Consiglio, esclusi quelli riservati a quest'ultimo dalla legge.

Le deliberazioni di urgenza devono essere portate a conoscenza del Consiglio alla prima riunione utile.

ART. 32 – Composizione del Collegio sindacale

L'Assemblea ordinaria nomina fra gli amministratori, i sindaci e i soci delle banche socie, purché in possesso dei requisiti di legge, tre sindaci effettivi, designandone il Presidente e due sindaci supplenti. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica;

L'Assemblea ne fissa il compenso annuale valevole per l'intera durata del loro ufficio, in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio delle funzioni.

La Società non può stipulare contratti con i sindaci o con loro parenti, coniugi o affini fino al secondo grado incluso, o con società alle quali gli stessi soggetti partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.

I sindaci sono rieleggibili. Essi decadono, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando cessano dalla carica di amministratore o sindaco delle banche socie.

Se viene a mancare il Presidente del Collegio sindacale, le funzioni di presidente sono assunte dal più anziano di età tra i sindaci effettivi rimasti in carica.

ART. 33 – Compiti del Collegio sindacale

Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

I verbali e gli atti del Collegio sindacale devono esser firmati da tutti gli intervenuti.

ART. 34 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti della Società è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione nominati dall'assemblea dei soci su proposta motivata del Collegio sindacale, ovvero dal Collegio sindacale stesso, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci.

TITOLO X

– COLLEGIO DEI PROBIVIRI –



ART. 35 – Composizione e funzionamento del Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri è un organo interno della Società ed ha la funzione di perseguire la bonaria composizione delle liti che dovessero insorgere tra socio e Società.

Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra soggetti terzi rispetto alle banche socie.

Il Presidente, che provvede alla convocazione del Collegio e ne dirige i lavori, è nominato dalla Federazione Nazionale di categoria, gli altri membri sono nominati dall'Assemblea.

I probiviri restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.

In caso di cessazione di uno dei componenti il Collegio nel corso dell'esercizio sociale, l'organo viene integrato dal supplente più anziano di età e l'Assemblea successiva provvederà alla nomina di un nuovo membro supplente.

La Società e le banche socie sono obbligate a rimettere alla decisione dei probiviri la risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere fra i soci e la Società o gli organi di essa, in ordine alla interpretazione, l'applicazione, la validità e l'efficacia dello statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni sociali o concernenti comunque i rapporti sociali.

Il ricorso ai probiviri deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia; la decisione del Collegio deve essere assunta entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso.

Il Collegio dei Probiviri decide secondo equità e senza vincoli di formalità procedurali. In caso di accoglimento del ricorso gli organi sociali competenti sono tenuti a riesaminare la questione.

TITOLO XI

--DIREZIONE --

ART. 36 – Compiti ed attribuzioni del Direttore

Il Direttore è il capo del personale ed ha il potere di proposta in materia di assunzione, promozione, provvedimenti disciplinari e licenziamento del personale.

Non può essere nominato Direttore il coniuge, un parente o un affine, entro il quarto grado degli amministratori ed entro il secondo grado dei dipendenti della Società.

Egli prende parte, ove richiesto, e con parere consultivo, alle adunanze del Consiglio di amministrazione ed a quelle del Comitato esecutivo, se previsto.

Ha inoltre il potere di proposta in ordine alle materie di competenza del Consiglio di amministrazione; dà esecuzione alle deliberazioni degli organi sociali secondo le previsioni statutarie; sovrintende al funzionamento dei servizi secondo le indicazioni del Consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o impedimento, il Direttore è sostituito dal Vicedirettore e, in caso di più Vicedirettori, prioritariamente da quello vicario, o da un dipendente designato dal Consiglio di amministrazione.

Nel caso in cui non sia stato ancora nominato un Direttore, le funzioni di cui ai commi precedenti del presente articolo sono assunte da un Coordinatore individuato dal Consiglio di amministrazione.

TITOLO XII

- ORGANISMI CONSULTIVI -

ART. 37 – Comitato tecnico dei direttori

Il Comitato tecnico dei direttori è composto dai direttori delle banche socie, nominati in base ad un regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione.

Il Comitato costituisce un organo consultivo e propositivo del Consiglio di amministrazione e della Direzione, ed il suo funzionamento è disciplinato dal menzionato regolamento.

ART. 38 – Commissioni tecniche

Per un più efficiente funzionamento dei servizi, il consiglio di amministrazione può costituire appositi comitati o commissioni tecniche, con funzioni consultive e propositive su materie determinate, per l'esame di aspetti specifici, anche a livello locale, e per la ricerca di idonee soluzioni.

TITOLO XIII

- ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO – UTILI – RISERVE -

ART. 38 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di amministrazione procede alla redazione del bilancio e della relazione sull'andamento della gestione sociale, in conformità alle previsioni di legge.

ART. 39 – Utili

La Società deve destinare almeno il trenta per cento degli utili netti annuali alla formazione o all'incremento della riserva legale.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

La Società, ai sensi dell'art. 2514, primo comma, lett. c), del codice civile, non può distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

Gli utili eventualmente residui potranno essere:

- a) destinati alla rivalutazione delle azioni secondo le previsioni di legge;
- b) assegnati ad altre riserve.

La Società non distribuisce utili ai soci.

L'eventuale remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci potrà essere effettuata purché in misura non superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

La quota di utili netti annuali dopo le destinazioni di cui ai commi precedenti deve essere destinata a fini di beneficenza o mutualità.

TITOLO XIV

- SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA' -

ART. 41 – Scioglimento e liquidazione della Società



In caso di scioglimento della Società, il residuo attivo della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, dedotti il capitale sociale versato dalle banche socie, eventualmente rivalutato, sarà devoluto ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione secondo le modalità previste dalla legge.

TITOLO XV

- DISPOSIZIONI TRANSITORIE -

ART. 42 – Norma transitoria

Le disposizioni del precedente articolo 12 che richiedono un consenso da parte della Società, non si applicano con riferimento a soggetti già esistenti e che prestano, a favore di BCC-CR aderenti ad almeno due Federazioni Locali, attività nel settore dell'informatica o comunque strumentali all'attività bancaria, limitatamente a tali attività, così come risultanti nell'oggetto sociale degli statuti di detti soggetti al 20 dicembre 2013, data di approvazione da parte del Consiglio Nazionale di Federcasse dello statuto-tipo delle Federazioni Locali.

Art. 43 - Disposizione Transitoria

Per l'anno solare 2021, l'esercizio sociale della Società ha decorrenza 1° marzo 2021 con chiusura dell'esercizio sociale al 31 dicembre 2021; successivamente a tale periodo transitorio, ciascun esercizio sociale della Società ha decorrenza 1° gennaio di ogni anno solare con chiusura 31 dicembre del medesimo anno solare.

BCC	Capitale attuale	N. Azioni		quota in percentuale	Contributi con quote federative	Residuo	Valore Azione Fori	Veramente per incollocamento per eccesso	Nuove partecipazioni	Azioni Federative Incorporate
BANCA IN CREDITO COOPERATIVO DI CITANNOVA - SOCIETA' COOPERATIVA	15.996,70	6.653	394	6.460,6%	319.035	15.990,00	394	42,24	16.000,00	39
CREDITO COOPERATIVO CENTROCAMPANA - SOCIETA' COOPERATIVA	16.266,66	6.77%	345	6.770,1%	325.129	16.000,00	345	213,40	16.500,00	13
LA BCC DEL CROTONESE - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	31.091,52	11,28%	666	13,280,6%	69.827,94	31.500,00	666	86,49	32.000,00	64
BANCA DEL CATANZARESE - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	31.091,52	11,28%	666	13,280,6%	69.827,94	31.500,00	666	86,49	32.000,00	64
CREDITO COOPERATIVO MERIDIONALE - SOCIETA' COOPERATIVA	86.453,12	33,48%	1.528	35,470,0%	166.910,64	80.000,00	1.528	14,58	80,000,00	104
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE - SOCIETA' COOPERATIVA	15.996,70	6,61%	389	6,610,0%	31.941,34	15.990,00	389	43,14	16.000,00	37
BANCA IN CREDITO COOPERATIVO DI SAN CALOGERO E MAIERATO BCC	31.091,52	11,28%	666	13,280,6%	69.827,94	31.500,00	666	86,49	32,000,00	64
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'ALTO TIRRENO DELLA CALABRIA - SOCIETA' COOPERATIVA	15.996,70	6,61%	389	6,610,0%	31.941,34	15.990,00	389	43,14	16.000,00	37
TOTALE	210.311,56	100,00%	4.564	100,000,0%	237.009,00	210.000,00	4.564	241,000,00	482	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Allegato "B" all'atto n.ro 5658 della Raccolta

Statuto Federazione Banche di Comunità Credito Cooperativo Campania e Calabria

TITOLO I

**COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE
- SEDE - SCOPO SOCIALE - DURATA**

ART. 1 - Denominazione e sede

È costituita una cooperativa con funzioni consortili denominata "Federazione Banche di Comunità Credito Cooperativo Campania e Calabria, società cooperativa.

La Società ha sede legale nel comune di Salerno e la sede distaccata nel comune di Rende e potrà istituire uffici periferici.

ART. 2 - Principi ispiratori e scopo sociale

La Società ispira la propria attività ai principi della mutualità e della solidarietà propri della tradizione del Credito Cooperativo e opera senza fini di speculazione privata.

Essa, al fine di valorizzare il ruolo delle Banche di Credito Cooperativo associate, opera per favorirne lo sviluppo, promuove coerenti relazioni fra le stesse e ne supporta l'agire nell'interesse dei loro soci, dei loro clienti e delle comunità di riferimento.

La Società - in ossequio agli articoli 2602, 2615-ter e 2620 del codice civile nonché all'art. 27 del D.lg.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modifiche ed integrazioni - promuove:

1. il consolidamento del rapporto che le Banche di Credito Cooperativo socie intrattengono con le comunità locali di cui sono espressione, nonché, esemplificativamente, con amministrazioni e istituzioni pubbliche, enti, organismi e associazioni/organizzazioni di categoria;
2. lo sviluppo delle Banche di Credito Cooperativo associate mediante l'esercizio di attività di interesse comune, di rappresentanza, assistenza, consulenza ed erogazione di servizi e la formazione continua dei componenti dei loro organi sociali, dirigenza, altri collaboratori e basi sociali;
3. la costituzione di Banche di Credito Cooperativo tenendo conto di quanto previsto dalle Disposizioni di vigilanza e del ruolo attribuito alle Capogruppo;
4. la coerenza sostanziale e la costante qualificazione della natura di cooperativa a mutualità prevalente delle BCC/CR associate;
5. la diffusione dell'educazione finanziaria, nonché della cultura e della sostenibilità ambientale e sociale dei territori e delle comunità di insediamento delle associate.

La Società opera anche quale articolazione territoriale dei Fondi di Garanzia del Credito Cooperativo, in base alle discipline ad essi applicabili.

ART. 3 - Competenza Territoriale - Legami associativi - Legami istituzionali

La Società costituisce l'organismo associativo territoriale di secondo grado delle Banche di Credito Cooperativo aventi sede legale nelle Regioni della Campania e Calabria, e di quelle che ne fanno richiesta, aventi sede legale in regioni limitrofe, previo accordo tra le Federazioni territoriali interessate e il parere favorevole della Federazione nazionale di categoria, che si esprime anche su eventuali divergenze tra Federazioni territoriali sulla base di criteri

di equilibrio e pragmatismo, nonché con votazione a maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti.

In tale qualità, essa aderisce alla Federazione nazionale di categoria e, per il tramite di questa, alla Confederazione Cooperative Italiane alla quale questa, a sua volta, aderisce; sempre per il tramite della Federazione Nazionale, potrà inoltre aderire ad altri enti a carattere nazionale, europeo e internazionale che perseguano lo sviluppo delle Banche di Credito Cooperativo e della cooperazione in genere.

Nello svolgimento della propria attività la Società opera in base a criteri di sussidiarietà nei confronti sia delle Banche di Credito Cooperativo associate, sia di altre Federazioni locali sia della Federazione Nazionale di categoria alla quale la Società aderisce.

Le notizie ed i dati rilevanti non di pubblico dominio pertinenti alle banche associate acquisiti dalla Società sono coperti da obbligo di riservatezza e segreto professionale. La Società adotta adeguati presidi organizzativi volti ad impedire che le notizie e i dati rilevanti non di pubblico dominio relativi ad una banca associata, acquisiti nello svolgimento delle anzidette attività, possano essere comunicati o risultare comunque acquisiti alle altre banche associate, per prevenire effetti restrittivi della concorrenza.

I rappresentanti della Società e i soggetti operanti per la medesima si impegnano ad operare nel rispetto di un codice etico.

ART. 4 – Durata

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, una o più volte, con delibera dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE – OPERATIVITÀ

ART. 5 - Oggetto sociale

La Società, per il conseguimento dei propri scopi, svolge in proprio o anche attraverso società o enti partecipati:

- a) attività istituzionali e di rappresentanza di interessi delle Banche di Credito Cooperativo associate, anche attraverso la promozione di posizioni e istanze comuni e condivise in tutte le sedi opportune, sia all'interno sia all'esterno della categoria;
- b) attività di assistenza, consulenza e formazione;
- c) attività di promozione e diffusione della cultura e della identità bancaria mutualistica del Credito Cooperativo in ambito territoriale;
- d) attività promozionali e di coordinamento riferite alle Associazioni mutualistiche, eventualmente promosse a vario titolo dalle BCC associate;
- e) funzione di articolazione territoriale dei Fondi di Garanzia del Credito Cooperativo in base alle normative vigenti;
- f) attività di monitoraggio dell'economia e del mercato bancario locale;
- g) l'attività di revisione cooperativa, ai sensi della normativa applicabile, nei confronti delle BCC associate.

Nello svolgimento delle attività di cui alle lettere da a) a f), la Società collabora con la Capogruppo alla quale la banca associata è affiliata.

La Società può inoltre attuare tutte le iniziative, compresa l'assunzione di partecipazioni in altre società ed Enti, utili per il raggiungimento dello scopo sociale.

La Società può svolgere la propria attività anche nei confronti dei terzi, purché in misura non prevalente, ad esclusione delle attività istituzionali e

di rappresentanza e di promozione, quali quelle di cui alle lettere a), c), e) del presente articolo che devono essere svolte esclusivamente nei confronti dei soci.

Le altre attività possono essere rese anche a soggetti non soci."

La Società, nel definire la propria struttura, adotta un assetto organizzativo idoneo ad assicurarne la conformità alle disposizioni normative applicabili.

ART. 6–Ambiti di attività e di rappresentanza

Nell'espletamento del suo ruolo istituzionale, la Società svolge, in ogni sede, per le banche associate le seguenti attività: istituzionali e di rappresentanza, di promozione, di assistenza, consulenza e formazione, nonché attività di revisione cooperativa ai sensi della normativa vigente.

In merito alle attività di rappresentanza, la Società provvede a:

- promuovere e stipulare accordi o convenzioni con Enti pubblici e privati di qualunque natura;
- tutelare gli interessi sindacali delle banche associate, tenendo conto del ruolo delle Capogruppo, anche in occasione della stipula di contratti integrativi di lavoro o accordi economici nonché delle vertenze individuali e collettive;
- tutelare e assistere le banche associate e rappresentarne gli interessi nei rapporti con Enti e Uffici pubblici, nonché con organismi di rappresentanza territoriale;
- associare le banche socie in Enti e organizzazioni aventi scopi complementari o affini alle stesse.

Nell'assolvimento del medesimo ruolo istituzionale, la Società:

- a) può fornire supporto alle banche associate nel processo di predisposizione dei piani strategici ed operativi nel quadro degli indirizzi impartiti e delle metodologie definite dalle relative Capogruppo;
- b) può fornire supporto in preparazione delle assemblee territoriali connesse al processo di consultazione delle BCC aderenti ai Gruppi bancari cooperativi ai sensi della normativa vigente;
- c) può coadiuvare le banche associate negli adempimenti necessari e nelle attività di garanzia dei Fondi di Garanzia del Credito Cooperativo.

La funzione di rappresentanza di cui sopra ha valore legale perché si intende conferita dalle banche associate, ad ogni effetto, con l'atto di ammissione a socio.

L'attività di promozione si esplica mediante:

- attività di promozione delle specificità identitarie del Credito Cooperativo in ambito territoriale;
- attività promozionali e di coordinamento riferite alle Associazioni Mutualistiche eventualmente promosse a vario titolo dalle BCC associate;
- la diffusione della cultura cooperativa e mutualistica, in particolare nel settore del credito, dell'educazione finanziaria e del welfare di comunità; nonché della cultura della sostenibilità ambientale e sociale dei territori e delle comunità;
- l'organizzazione di manifestazioni e convegni;
- la raccolta, la pubblicazione e la divulgazione di dati e notizie relative al Credito Cooperativo in ambito territoriale;
- il supporto alle iniziative di costituzione di nuove Banche di Credito Cooperativo, secondo quanto previsto dal precedente art. 2.

La società svolge l'attività di revisione cooperativa per l'accertamento dei

requisiti inerenti la natura mutualistica, ai sensi della normativa vigente, nei confronti delle BCC associate e in base ad un'apposita convenzione con la Federazione nazionale di categoria.

La società svolge le attività di assistenza, consulenza e formazione imprenditoriale cooperativa e tecnico-identitaria, nonché mutualistica, con particolare riferimento alle specificità del credito cooperativo. Gli stessi servizi possono essere erogati anche a favore di soggetti terzi.

ART.7 – Altre attività

La società può svolgere altre attività di supporto alle banche associate e volte a migliorare e incrementare i servizi erogati nel rispetto delle normative vigenti.

Al fine di promuovere e diffondere i principi e i valori della cooperazione di credito, la Società favorisce, valorizza e sostiene la partecipazione attiva dei giovani soci delle banche associate.

ART. 8 - Fondo di solidarietà regionale

La Società può istituire e gestire un fondo, avente finalità mutualistica, anche alimentato da utili delle banche socie, destinato a sopperire alle temporanee necessità finanziarie, economiche e patrimoniali delle banche stesse; il medesimo fondo può intervenire – in via sussidiaria e integrativa – anche per la partecipazione richiesta alle associate ad interventi effettuati dai Fondi di Garanzia istituiti tra Banche di Credito Cooperativo a favore di Banche di Credito Cooperativo aderenti alla Società.

Il fondo è disciplinato da un apposito regolamento approvato dall'assemblea.

TITOLO III

SOCI

ART. 9 – Ammissibilità a socio

Possono essere ammesse a socio le Banche di Credito Cooperativo aventi sede legale nelle Regioni della Campania e Calabria, e quelle che ne fanno richiesta, aventi sede legale in regioni limitrofe, previo accordo tra le Federazioni territoriali interessate, e il parere favorevole della Federazione nazionale di categoria che si esprime anche su eventuali divergenze tra Federazioni territoriali sulla base di criteri di equilibrio e pragmatismo, nonché con votazione a maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti.

Potranno altresì essere ammesse a socio Banche di Credito Cooperativo che a seguito del cambiamento della propria sede legale stabiliscano la stessa nella Regione Campania o Calabria, solo qualora esse soddisfino, con riferimento alla Regione medesima, almeno due dei tre criteri seguenti:

- abbiano nella Regione la residenza, sede o l'operatività della maggioranza dei propri soci, ai sensi delle disposizioni di vigilanza applicabili;
- abbiano nella Regione la maggioranza delle proprie succursali;
- realizzino con la clientela che ha residenza, sede o l'operatività nella Regione la quota prevalente dell'ammontare complessivo degli impieghi e della raccolta.

ART. 10 – Formalità per l'ammissione a socio

Per l'ammissione a socio, le Banche di Credito Cooperativo devono presentare al Consiglio di amministrazione domanda scritta, corredata di copia autentica della delibera del consiglio, contenente, oltre al numero delle azioni richieste in sottoscrizione, le informazioni e dichiarazioni dovute ai sensi del presente statuto o richieste dalla Società in via generale.

Il Consiglio di amministrazione delibera sulla richiesta di ammissione entro il termine di sessanta giorni dal suo ricevimento e dispone la comunicazione della deliberazione di ammissione alla Banca interessata ovvero, entro lo stesso termine, deve comunicare, motivandolo, l'eventuale diniego alla richiesta.

In caso di accoglimento della richiesta di ammissione, il Consiglio di amministrazione, verificato il versamento integrale dell'importo delle azioni sottoscritte e del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori, provvede all'immediata annotazione della delibera di ammissione nel libro dei soci.

La qualità di socio si acquista a far data dalla annotazione predetta.

ART. 11 - Diritti dei soci

Le banche socie esercitano i diritti sociali e patrimoniali e:

1. intervengono in assemblea ed esercitano il diritto di voto, secondo quanto stabilito dall'articolo 22;
2. hanno diritto di avvalersi dell'attività istituzionale e di rappresentanza, di promozione, di assistenza, consulenza e formazione, e di revisione, nonché delle altre attività svolte dalla Società, nei modi e nei limiti fissati dallo statuto, dai regolamenti e dalle altre deliberazioni sociali.

L'esercizio dei diritti sociali spetta alle banche socie in regola con il versamento dei contributi consortili e non soggette a sanzioni che limitino l'esercizio dei diritti stessi.

ART. 12 - Doveri dei soci

Le banche socie, nello spirito della mutualità e nell'interesse del Credito Cooperativo, hanno il dovere di:

- a) osservare le disposizioni del presente statuto;
- b) uniformarsi alle deliberazioni assunte dagli organi della Società e di favorirne l'attuazione;
- c) utilizzare, in conformità alle proprie esigenze, i servizi offerti dalla Società; qualora una Banca di Credito Cooperativo socia intenda utilizzare i servizi di altra Federazione, o di società o enti da quest'ultima partecipati, dovrà ottenere il consenso preventivo della Società, consultata la Federazione Nazionale;
- d) di corrispondere i contributi consortili e versare i corrispettivi specifici per le attività e i servizi utilizzati;
- e) sottoporsi alle attività della Società effettuate ai sensi del precedente articolo 6, comma 3, lettera c) e di favorirne lo svolgimento, rimuovere senza ritardo le irregolarità riscontrate tenendo conto dei suggerimenti ricevuti;
- f) di fornire tutte le notizie ed i dati richiesti dalla Società ed aventi attinenza con le finalità della Società;
- g) di invitare la Società alle proprie assemblee;
- h) di non tenere comportamenti incompatibili con quelli ai quali si indirizza l'azione della Società.

ART. 13 - Sanzioni

Nei casi di inadempimento ai doveri del precedente articolo e degli obblighi di cui al presente statuto, il Consiglio di amministrazione può disporre, tenendo conto della gravità dell'inadempimento, l'irrogazione di una o più delle seguenti sanzioni:

- 1) richiamo scritto;

- 2) decadenza dei componenti espressi dalla banca sanzionata da eventuali incarichi tecnici ricoperti nell'ambito della Società;
- 3) non candidabilità da parte della Società degli esponenti della banca sanzionata ai fini dell'assunzione di cariche presso organismi del Credito Cooperativo, per tutto il periodo di persistenza delle cause che hanno dato luogo all'irrogazione della sanzione;
- 4) segnalazione della condotta sanzionata alla Capogruppo del Gruppo bancario Cooperativo di riferimento;
- 5) segnalazione, anche per il tramite della Federazione Nazionale, alle Autorità competenti;
- 6) richiesta alla Federazione Nazionale di:
 - inibizione a ricoprire incarichi di rappresentanza da parte degli esponenti aziendali della banca associata inadempiente;
 - sospensione dell'erogazione da parte della Federazione Nazionale stessa di servizi centrali, licenze e concessioni alla banca socia sanzionata.
- 7) esclusione dalla Società.

Le deliberazioni relative alle sanzioni di cui al comma precedente sono assunte con l'astensione degli eventuali rappresentanti della banca socia ed oggetto della deliberazione, i quali, dopo aver esposto le proprie considerazioni in merito, sono tenuti ad allontanarsi dalla seduta allo scopo di evitare qualsiasi forma di conflitto di interessi. Nella relativa verbalizzazione si avrà cura di far risultare esplicitamente l'osservanza delle condizioni sopraindicate.

Le deliberazioni relative alle sanzioni di cui ai numeri 5, 6 e 7 del presente articolo sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei voti dei componenti del Consiglio.

Le sanzioni irrogate sono portate a conoscenza dei soci della banca sanzionata da parte della Società alla prima successiva assemblea e di tale comunicazione va dato atto nel verbale dell'assemblea stessa, e sono comunicate ai Fondi di Garanzia della categoria.

ART. 14 - Cessazione della qualità di socio

Le banche socie cessano di far parte della Società in seguito a recesso, al proprio scioglimento oppure ad esclusione.

Il recesso è ammesso solo nei casi previsti dalla legge e dall'atto costitutivo o di trasferimento della sede legale cui consegua il venire meno del requisito dell'art. 3, primo comma. Esso è deliberato dalla assemblea della banca socia: a detta assemblea ha diritto di intervento e di parola un rappresentante della Federazione.

La relativa dichiarazione deve farsi per iscritto con lettera raccomandata diretta al Consiglio di amministrazione che dovrà esaminarla entro sessanta giorni dal ricevimento e comunicarne gli esiti al socio.

Il recesso produce effetto dal momento della comunicazione al socio del provvedimento di accoglimento della richiesta.

Nei casi di recesso diversi da quelli previsti dalla legge il recesso non può essere esercitato e la relativa richiesta non ha comunque effetto prima che il socio abbia adempiuto a tutte le sue obbligazioni verso la Società.

L'esclusione può avvenire, secondo le disposizioni del presente statuto, per la violazione di uno dei doveri posti a carico della banca associata. Essa viene deliberata dal Consiglio di amministrazione della Società con provvedimento motivato.

Il provvedimento di esclusione è comunicato alla banca associata con lettera raccomandata ed è immediatamente esecutivo; contro di esso, tuttavia, la banca socia può ricorrere nel termine di trenta giorni dalla comunicazione al Collegio dei probiviri, che decide in modo definitivo entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

Resta convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato. Contro l'esclusione la banca associata può proporre opposizione al tribunale.

La banca uscente ha l'obbligo di pagare i contributi consortili disposti per l'esercizio in corso ed ha diritto esclusivamente al rimborso del valore nominale delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in cui il rapporto si è sciolto. La Società deve provvedere al pagamento entro centottanta giorni dalla approvazione del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto si è sciolto.

In caso di fusione tra banche socie aderenti alla Società - ed anche in caso di fusione tra banche appartenenti a Federazioni diverse e cui consegua la perdita della qualità di socio della Società di una di esse - in considerazione degli investimenti effettuati e della programmazione compiuta dalla Società, la banca che risulta dalla fusione o quella incorporante può essere tenuta al pagamento di una somma corrispondente ai contributi dovuti alla Società per tre esercizi.

L'importo non potrà superare quello dei contributi pagati alla Società dalla banca non più ad essa associata negli ultimi tre esercizi precedenti.

TITOLO IV

- PATRIMONIO SOCIALE - AZIONI - CONTRIBUTI E CORRISPETTIVI -

ART. 15 - Patrimonio

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalla riserva legale;
- c) dalla riserva da sovrapprezzo azioni;
- d) da ogni altra riserva o fondo senza specifica destinazione, comunque denominati.

ART. 16 - Capitale sociale

Il capitale sociale è variabile ed è costituito da azioni del valore nominale di 500 (cinquecento) euro ciascuna, che possono essere emesse, in linea di principio, illimitatamente.

ART. 17 - Azioni e sovrapprezzo

Le azioni sono nominative; la Società non emette i titoli azionari ai sensi dell'art. 2346, primo comma, cod. civ., per cui la qualità di socio risulta dall'iscrizione nel libro soci.

Ogni banca socia è tenuta alla sottoscrizione di almeno una azione. L'assemblea ordinaria dei soci potrà stabilire il maggior numero di azioni da sottoscrivere da parte delle banche socie; in tal caso queste, con le autorizzazioni di legge, ove richieste, saranno tenute ad uniformarsi entro dodici mesi alle decisioni dell'assemblea, ovvero entro ventiquattro mesi se abbiano avviato la propria operatività da meno di cinque anni, con facoltà del Consiglio di amministrazione di consentire, in presenza di situazioni particolari e con motivata deliberazione, un ampliamento di quest'ultimo

termine sino al doppio.

L'assemblea determina in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori, ai sensi dell'art. 2528, secondo comma, del codice civile, l'importo che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione (sovrapprezzo).

Il sovrapprezzo è imputato all'apposita riserva che non potrà essere utilizzato per la rivalutazione delle azioni.

ART. 18 – Ristorni

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, può deliberare l'erogazione del ristorno ai soci, che potrà essere attribuito, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta di denaro;
- assegnazione gratuita di azioni;
- emissione di obbligazioni.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

ART. 19 – Contributi consortili

I costi di gestione della Società sono coperti dai contributi consortili ordinari versati dalle Banche associate.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Consiglio di amministrazione redige il bilancio preventivo; in tale occasione, esso determina l'ammontare dei contributi consortili in rapporto al complesso delle attività da svolgere e ne stabilisce la ripartizione fra le banche associate in base ai criteri stabiliti in apposito regolamento assembleare.

L'eventuale richiesta di sospensione o riduzione dei contributi consortili effettuata da una banca associata per gravi e fondati motivi, può essere accolta dal Consiglio di amministrazione della Società.

I contributi consortili devono essere corrisposti dalla Banca associata quando siano cessati i presupposti della loro sospensione o riduzione.

Il Consiglio di amministrazione, inoltre, può determinare presupposti, criteri e tipologia di attività e servizi per i quali le banche socie saranno chiamate a versare un contributo consortile integrativo in relazione all'effettiva fruizione degli stessi.

In ogni caso, i contributi consortili non potranno superare i costi imputabili alle prestazioni consortili.

TITOLO V - ORGANI SOCIALI -

ART. 20 – Organi sociali

Gli organi della Società, ai quali è demandato, secondo le rispettive competenze, l'esercizio delle funzioni sociali sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Comitato esecutivo, se nominato;
- d) il Collegio sindacale
- e) il Collegio dei probiviri.

TITOLO VI - ASSEMBLEA DEI SOCI -

ART. 21 – Convocazione e costituzione dell'Assemblea

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie ai sensi di legge.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni obbligano i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di amministrazione mediante avviso di convocazione spedito alle banche socie per raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata almeno 10 (dieci) giorni prima di quello stabilito per l'adunanza che può essere tenuta in luogo diverso da quello in cui si trova la sede sociale purché in territorio italiano.

Il Consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, deve convocare senza indugio l'Assemblea quando, ricorrendo gravi motivi, ne è fatta richiesta dalla Federazione Nazionale di categoria.

Le assemblee ordinarie e straordinarie, in prima ed in seconda convocazione, sono validamente costituite secondo le regole previste dal codice civile e deliberano con le maggioranze stabilite dal medesimo codice.

ART. 22 – Intervento e rappresentanza in Assemblea

Possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Ciascuna banca socia interviene direttamente all'Assemblea, mediante il suo legale rappresentante ovvero mediante un delegato di questi, scelto fra gli amministratori.

La delega è rilasciata con lettera diretta al presidente dell'Assemblea da parte del legale rappresentante della banca socia.

Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Le votazioni in Assemblea hanno luogo in modo palese e normalmente per alzata di mano; per la nomina delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea, su proposta del presidente, deliberi, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, di procedere con voto palese.

All'Assemblea dovrà essere invitato il legale rappresentante della Federazione Nazionale di categoria, il quale potrà intervenire con facoltà di parola anche attraverso un proprio delegato.

Inoltre, all'Assemblea possono essere invitati ad assistere gli amministratori, i sindaci ed i direttori delle banche socie.

ART. 23 – Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria deve esser convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni ricorrendo le condizioni di cui all'art. 2364, secondo comma, del codice civile.

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio e le connesse relazioni degli amministratori, udita la relazione dei sindaci;
- nomina il Presidente e gli altri amministratori, i componenti del Collegio sindacale, del quale nomina il presidente, ed i componenti del Collegio dei probiviri;
- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- nomina il soggetto al quale è demandato l'esercizio della revisione legale dei conti;
- stabilisce il numero di azioni da sottoscrivere da parte delle banche

socie ai sensi dell'art. 17, comma 2;

- approva i regolamenti che disciplinano i contributi consortili, l'attività di revisione di cui all'art. 6, comma 3, lettera c), nonché gli altri regolamenti attribuiti alla competenza dell'Assemblea.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie previste dalla legge.

Per le modifiche statutarie deve essere acquisito il preventivo parere favorevole della Federazione Nazionale di categoria.

ART. 24 - Presidenza dell'assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione; su proposta del presidente, l'Assemblea nomina un segretario e, quando ricorrono le elezioni delle cariche sociali, anche due scrutatori. La nomina del segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da un notaio.

Le deliberazioni devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 25 - Composizione del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio è composto dal Presidente, Presidente espressione di una delle Banche socie, e dai Presidenti delle altre Banche socie.

Possono essere consiglieri i vice presidenti delle stesse banche socie, previa designazione del Consiglio di Amministrazione di quest'ultime, da inviarsi alla Società prima dell'assemblea di rinnovo delle cariche sociali.

Non può essere eletto nel Consiglio e se nominato decade, il dipendente della Società o chi sia parente, coniuge o affine con altri amministratori o dipendenti della Società, fino al secondo grado incluso.

I componenti del Consiglio durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili; essi decadono quando cessano dalla carica di presidente o vice presidente delle banche socie o quando viene revocata la designazione di cui al secondo comma.

Il Consiglio provvede alla nomina di uno o più Vice presidenti designando, in quest'ultimo caso, anche il vicario.

ART. 26 - Convocazione del Consiglio

Il Consiglio di amministrazione è convocato, anche fuori dalla sede sociale, dal Presidente di norma una volta al trimestre ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda motivata dal Collegio sindacale, o da un terzo almeno dei componenti del Consiglio stesso, o dalla Federazione Nazionale di categoria.

La convocazione è fatta dal Presidente, o da chi ne fa le veci, con avviso da inviare per iscritto, anche mediante posta elettronica certificata, al domicilio di ciascun consigliere ed ai componenti del Collegio sindacale, almeno otto giorni prima, ed in caso di urgenza almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza. Con il consenso degli interessati, l'avviso di convocazione può essere inviato anche a mezzo telefax o per posta elettronica, all'indirizzo fatto preventivamente conoscere dai destinatari.

ART. 27 - Deliberazioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed è validamente costituito quando sono presenti più della metà degli amministratori in carica.

Le riunioni del Consiglio si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di

ricevere, trasmettere e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente che sarà affiancato da un segretario.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a votazione palese. Tuttavia, quando si tratti della nomina di persona può adottarsi la votazione segreta.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede; in quelle segrete, la parità di voto comporta la reiezione della proposta.

Alle riunioni del Consiglio può partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante della Federazione Nazionale di categoria.

Alle riunioni partecipa, con parere consultivo, il Direttore che assolve altresì, in via ordinaria, le funzioni di segretario, eventualmente coadiuvato, con il consenso del Consiglio, da altro dipendente.

I partecipanti sono tenuti all'obbligo di riservatezza e segreto su tutte le informazioni, sui contenuti delle discussioni e sulle deliberazioni consiliari nonché dei documenti esaminati nel corso delle riunioni.

ART. 28 - Poteri del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli riservati per legge o per statuto all'assemblea dei soci.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le deliberazioni concernenti:

- l'ammissione, l'esclusione ed il recesso dei soci;
- l'acquisto, la costruzione e l'alienazione di immobili;
- l'approvazione dei regolamenti, ad eccezione di quelli riservati alla competenza dell'Assemblea;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
- la nomina e le attribuzioni del Direttore e del/dei Vice - direttore/i.

Il Consiglio può deliberare le modificazioni dello statuto di adeguamento a disposizioni normative, ai sensi dell'art. 2365, secondo comma, del codice civile.

La Società non può stipulare contratti con gli amministratori o con loro parenti, coniugi o affini fino al secondo grado incluso, o con società alle quali gli stessi soggetti partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori, qualora detti contratti comportino un onere complessivo per la Società superiore a 100.000 euro su base annua. Il limite suddetto, in tutte le sue forme, si applica anche rispetto a colui che rivesta la carica di Direttore. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.

Il Consiglio, nel rispetto delle norme di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni al Comitato esecutivo, al Presidente ed ai singoli consiglieri, determinando i limiti delle deleghe. Il Consiglio di amministrazione può inoltre conferire a singoli consiglieri o a dipendenti della Società poteri per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al Consiglio di amministrazione nella sua prima riunione.

ART. 29 - Compenso ai consiglieri di amministrazione

I consiglieri hanno diritto, oltre al compenso determinato dall'assemblea, al

rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato.

La remunerazione dei consiglieri investiti di particolari cariche statutariamente previste è determinata dal Consiglio di amministrazione, sentito il Collegio sindacale.

ART. 30 - Presidente del Consiglio di amministrazione

Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del governo societario, sovrintende all'andamento della Società e presiede l'Assemblea dei soci, il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo; provvede altresì affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite ai componenti del Consiglio.

Al Presidente del Consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio, nonché l'uso della firma sociale.

In caso di necessità ed urgenza, il Presidente delibera sulle materie di competenza del Consiglio o del Comitato esecutivo. Le deliberazioni, in tal modo adottate, devono essere portate a conoscenza del Consiglio o del Comitato esecutivo alla prima riunione utile.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente, e in caso di più Vicepresidenti, da quello vicario; in caso di assenza o impedimento anche di questi, le funzioni sono svolte dal consigliere designato dal Consiglio.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo.

TITOLO VIII

- COMITATO ESECUTIVO -

ART. 31 - Composizione e funzionamento del Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente, quale membro di diritto, e da quattro a sei componenti del Consiglio di amministrazione nominati dallo stesso Consiglio.

Le riunioni sono convocate secondo le modalità di cui all'art. 26, secondo comma, e sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le riunioni del Comitato esecutivo si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente che sarà affiancato da un segretario.

Il Comitato esecutivo delibera sulle materie ad esso delegate dal Consiglio; tuttavia, in caso di necessità ed urgenza, il Comitato delibera su qualsiasi argomento di competenza del Consiglio, esclusi quelli riservati a quest'ultimo dalla legge.

Le deliberazioni di urgenza devono essere portate a conoscenza del Consiglio alla prima riunione utile.

ART. 32 - Composizione del Collegio sindacale

L'Assemblea ordinaria nomina fra gli amministratori, i sindaci e i soci delle banche socie, purché in possesso dei requisiti di legge, tre sindaci effettivi,

designandone il Presidente e due sindaci supplenti. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; l'Assemblea ne fissa il compenso annuale valevole per l'intera durata del loro ufficio, in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio delle funzioni.

La Società non può stipulare contratti con i sindaci o con loro parenti, coniugi o affini fino al secondo grado incluso, o con società alle quali gli stessi soggetti partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.

I sindaci sono rieleggibili. Essi decadono, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando cessano dalla carica di amministratore o sindaco delle banche socie.

Se viene a mancare il Presidente del Collegio sindacale, le funzioni di presidente sono assunte dal più anziano di età tra i sindaci effettivi rimasti in carica.

ART. 33 - Compiti del Collegio sindacale

Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

I verbali e gli atti del Collegio sindacale devono esser firmati da tutti gli intervenuti.

ART. 34 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti della Società è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione nominati dall'assemblea dei soci su proposta motivata del Collegio sindacale, ovvero dal Collegio sindacale stesso, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci.

TITOLO X

- COLLEGIO DEI PROBIVIRI -

ART. 35 - Composizione e funzionamento del Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri è un organo interno della Società ed ha la funzione di perseguire la bonaria composizione delle liti che dovessero insorgere tra socio e Società.

Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra soggetti terzi rispetto alle banche socie.

Il Presidente, che provvede alla convocazione del Collegio e ne dirige i lavori, è nominato dalla Federazione Nazionale di categoria, gli altri membri sono nominati dall'Assemblea.

I probiviri restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.

In caso di cessazione di uno dei componenti il Collegio nel corso dell'esercizio sociale, l'organo viene integrato dal supplente più anziano di età e l'Assemblea successiva provvederà alla nomina di un nuovo membro supplente.

La Società e le banche socie sono obbligate a rimettere alla decisione dei probiviri la risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere fra i

soci e la Società o gli organi di essa, in ordine alla interpretazione, l'applicazione, la validità e l'efficacia dello statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni sociali o concernenti comunque i rapporti sociali.

Il ricorso ai probiviri deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia; la decisione del Collegio deve essere assunta entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso.

Il Collegio dei Probiviri decide secondo equità e senza vincoli di formalità procedurali. In caso di accoglimento del ricorso gli organi sociali competenti sono tenuti a riesaminare la questione.

TITOLO XI **-DIREZIONE -**

ART. 36 - Compiti ed attribuzioni del Direttore

Il Direttore è il capo del personale ed ha il potere di proposta in materia di assunzione, promozione, provvedimenti disciplinari e licenziamento del personale.

Non può essere nominato Direttore il coniuge, un parente o un affine, entro il quarto grado degli amministratori ed entro il secondo grado dei dipendenti della Società.

Egli prende parte, ove richiesto, e con parere consultivo, alle adunanze del Consiglio di amministrazione ed a quelle del Comitato esecutivo, se previsto.

Ha inoltre il potere di proposta in ordine alle materie di competenza del Consiglio di amministrazione; dà esecuzione alle deliberazioni degli organi sociali secondo le previsioni statutarie; sovrintende al funzionamento dei servizi secondo le indicazioni del Consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o impedimento, il Direttore è sostituito dal Vicedirettore e, in caso di più Vicedirettori, prioritariamente da quello vicario, o da un dipendente designato dal Consiglio di amministrazione.

Nel caso in cui non sia stato ancora nominato un Direttore, le funzioni di cui ai commi precedenti del presente articolo sono assunte da un Coordinatore individuato dal Consiglio di amministrazione.

TITOLO XII **- ORGANISMI CONSULTIVI -**

ART. 37 - Comitato tecnico dei direttori

Il Comitato tecnico dei direttori è composto dai direttori delle banche socie, nominati in base ad un regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione.

Il Comitato costituisce un organo consultivo e propositivo del Consiglio di amministrazione e della Direzione, ed il suo funzionamento è disciplinato dal menzionato regolamento.

ART. 38 - Commissioni tecniche

Per un più efficiente funzionamento dei servizi, il consiglio di amministrazione può costituire appositi comitati o commissioni tecniche, con funzioni consultive e propositive su materie determinate, per l'esame di aspetti specifici, anche a livello locale, e per la ricerca di idonee soluzioni.

TITOLO XIII **- ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - UTILI - RISERVE -**

ART. 38 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di amministrazione procede alla

redazione del bilancio e della relazione sull'andamento della gestione sociale, in conformità alle previsioni di legge.

ART. 39 - Utili

La Società deve destinare almeno il trenta per cento degli utili netti annuali alla formazione o all'incremento della riserva legale.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

La Società, ai sensi dell'art. 2514, primo comma, lett. c), del codice civile, non può distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

Gli utili eventualmente residui potranno essere:

- a) destinati alla rivalutazione delle azioni secondo le previsioni di legge;
- b) assegnati ad altre riserve.

La Società non distribuisce utili ai soci.

L'eventuale remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci potrà essere effettuata purché in misura non superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

La quota di utili netti annuali dopo le destinazioni di cui ai commi precedenti deve essere destinata a fini di beneficenza o mutualità.

TITOLO XIV

- SCIoglimento DELLA SOCIETA' -

ART. 41 - Scioglimento e liquidazione della Società

In caso di scioglimento della Società, il residuo attivo della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, dedotti il capitale sociale versato dalle banche socie, eventualmente rivalutato, sarà devoluto ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione secondo le modalità previste dalla legge.

TITOLO XV

- DISPOSIZIONI TRANSITORIE -

ART. 42 - Norma transitoria

Le disposizioni del precedente articolo 12 che richiedono un consenso da parte della Società, non si applicano con riferimento a soggetti già esistenti e che prestano, a favore di BCC-CR aderenti ad almeno due Federazioni Locali, attività nel settore dell'informatica o comunque strumentali all'attività bancaria, limitatamente a tali attività, così come risultanti nell'oggetto sociale degli statuti di detti soggetti al 20 dicembre 2013, data di approvazione da parte del Consiglio Nazionale di Federcasse dello statuto-tipo delle Federazioni Locali.

Art. 43 - Disposizione Transitoria

Per l'anno solare 2021, l'esercizio sociale della Società ha decorrenza 1° marzo 2021 con chiusura dell'esercizio sociale al 31 dicembre 2021; successivamente a tale periodo transitorio, ciascun esercizio sociale della Società ha decorrenza 1° gennaio di ogni anno solare con chiusura 31 dicembre del medesimo anno solare.

Amedeo Manzo

Notaio Ludovico Maria Capuano - sigillo